

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1995

# RESOCONTO STENOGRAFICO

159.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 21 MARZO 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE DELLA VALLE

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 22-31 marzo 1995:</b>		canale navigabile Milano-Cremona-Po (2054).	
PRESIDENTE . . . . .	9457	PRESIDENTE . . . . .	9431, 9432, 9433, 9434, 9435, 9436
<b>Disegni di legge di conversione:</b>		BARBERI FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	9432, 9436
(Annunzio della presentazione) . . . . .	9429, 9456	DUCA EUGENIO (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i> . . . . .	9431, 9435
(Assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento) . . . . .	9429, 9456	MARENCO FRANCESCO (gruppo alleanza nazionale) . . . . .	9434
<b>Disegno di legge di conversione (Discussione):</b>		PISANU BEPPE (gruppo forza Italia) . . . . .	9435
Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 37, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del		STRIK LIEVERS LORENZO (gruppo forza Italia) . . . . .	9433
		<b>Disegno di legge di conversione (Discussione):</b>	
		Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, recante differimento di	

159.

**N.B.** I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1995

	PAG.		PAG.
taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria (2101).		<b>Per la risposta scritta ad una interrogazione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	9436, 9440, 9441, 9442, 9443, 9445, 9449, 9451, 9455	PRESIDENTE . . . . .	9458
AGOSTINACCHIO PAOLO (gruppo alleanza nazionale), <i>Relatore</i> . . . . .	9436, 9440	VIGEVANO PAOLO (gruppo forza Italia) . . . . .	9458
BARRA FRANCESCO MICHELE (gruppo alleanza nazionale) . . . . .	9449	<b>Per l'iscrizione all'ordine del giorno della dichiarazione di urgenza di una proposta di legge:</b>	
BONO NICOLA (gruppo alleanza nazionale) . . . . .	9441, 9445	PRESIDENTE . . . . .	9456
CALEFFI FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	9442	GARRA GIACOMO (gruppo forza Italia) . . . . .	9456
LIOTTA SILVIO (gruppo forza Italia), <i>Presidente della V Commissione</i> . . . . .	9455	<b>Petizioni:</b>	
PACE GIOVANNI (gruppo alleanza nazionale) . . . . .	9443	(Annunzio) . . . . .	9430
SIGONA ATTILIO (gruppo forza Italia) . . . . .	9441	<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
ZACCHERA MARCO (gruppo alleanza nazionale) . . . . .	9451	PRESIDENTE . . . . .	9430
<b>Missioni</b> . . . . .	9429	BARBERI FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	9430
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b>	9458

**La seduta comincia alle 15.**

ELISABETTA BERTOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 13 marzo 1995.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Crimi, Jannone, Martusciello, Massidda, Micciché, Muratori, Oberti, Paleari, Perale, Stajano, Tortoli, Tramaglia, Vascon e Zeller sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quattordici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro, con lettera in data 17 marzo 1995, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995» (2247).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis, del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 22 marzo 1995.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro ed il ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, con lettera in data 18 marzo 1995, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» (2248).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), con parere della I, della II, della V, della X e della XIII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 23 marzo 1995.

#### Annunzio di petizioni.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

**ELISABETTA BERTOTTI, Segretario, legge:**

Giuseppe Cassano, da Bari, chiede che sia introdotta la possibilità di definire in via breve le liti fiscali pendenti presso le commissioni tributarie (104);

Angiolo Gracci, da Firenze, e numerosi altri cittadini, espongono la necessità che sia verificato il livello di conoscenza della Costituzione in Italia (105);

Ugo Besola, da Este (Padova), chiede una più puntuale definizione dell'istituto della sovranità popolare (106);

Tiziana Gettuli, da Monza (Milano), ed altri cittadini, chiedono alcuni interventi in materia di trattamento previdenziale improntati a principi di equità e solidarietà contributiva (107);

Giuseppe Valencich, da Roma, chiede taluni interventi per commemorare i combattenti delle guerre di liberazione del paese (108);

Orazio Conforti, da Trapani, chiede che sia assicurata a tutti i cittadini una partecipazione effettiva e responsabile alla riorganizzazione politica, economica e sociale del paese, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della Costituzione (109).

**PRESIDENTE.** Queste petizioni saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori (ore 15,09).

**PRESIDENTE.** Dovremmo ora passare al seguito della discussione delle mozioni sugli interventi nelle zone colpite dalle alluvioni dello scorso novembre, di cui al punto 1 dell'ordine del giorno.

Avverto peraltro che ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori il sottosegretario Barberi. Ne ha facoltà.

**FRANCO BARBERI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Signor Presidente, onorevoli deputati, questa mattina si è tenuta a Palazzo Chigi una riunione alla quale hanno partecipato la maggior parte dei firmatari delle mozioni sugli interventi nelle zone colpite dalle alluvioni dello scorso novembre, alla presenza del sottoscritto, sottosegretario di Stato per la protezione civile, e del sottosegretario di Stato per l'interno. L'iniziativa era stata da me promossa per concordare alcune possibili modifiche alla risoluzione unitaria, soprattutto per quanto riguarda l'indicazione degli impegni che deve assumere il Governo in materia di protezione civile.

Nell'ambito della discussione vi è stata una larga disponibilità da parte dei firmatari delle mozioni ad introdurre le modifiche richieste dal Governo su alcuni punti specifici. Tuttavia è emersa l'esigenza di approfondire ulteriormente la globalità dell'argomento in sede di confronto tra firmatari e Governo.

Per queste ragioni abbiamo concordato, con i firmatari delle mozioni, la richiesta di un rinvio del seguito della discussione di tali documenti, in attesa che si svolga una riunione conclusiva sull'argomento, fissata per il pomeriggio di martedì 28 marzo prossimo.

Chiedo quindi che il dibattito parlamentare sulle mozioni venga rinviato ad altra seduta, da fissarsi ad una data successiva al 28 marzo.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, ritengo possa considerarsi accolta la richiesta del sottosegretario di Stato, professor Barberi, di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione delle mozioni sugli interventi nelle zone colpite dalle alluvioni dello

scorso novembre, restando inteso che la Conferenza dei presidenti di gruppi, convocata per le ore 17 di oggi, potrà adottare le opportune determinazioni in ordine alla data in cui dovrà riprendere la discussione stessa.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 37, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po (2054) (ore 15,12).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 37, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po.

Ricordo che nella seduta del 21 febbraio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 37 del 1995, di cui al disegno di legge di conversione n. 2054.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Informo che il presidente del gruppo parlamentare di alleanza nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo altresì che, nella seduta dell'8 marzo scorso, la IX Commissione (Trasporti) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Duca, ha facoltà di svolgere la relazione.

EUGENIO DUCA, *Relatore*. Signor Presi-

dente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 37, la cui conversione in legge è oggi al nostro esame, reca norme di differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po.

Premesso che occorre rilevare alcune contraddizioni (peraltro già evidenziate in altre occasioni dalla Commissione) per il fatto che i due argomenti oggetto del decreto-legge non hanno alcun nesso di analogia, sottolineo che il provvedimento è costituito da tre articoli. L'articolo 1 riguarda la proroga al 15 luglio 1995 dell'applicazione delle norme sui trasporti eccezionali; l'articolo 2 proroga dal 31 dicembre 1991 al 31 dicembre 1999 il termine per il proseguimento dell'attività del consorzio del canale Milano-Cremona-Po; l'articolo 3 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge.

Nel merito, l'articolo 1 riproduce con alcune modifiche il contenuto dell'articolo 10 del decreto-legge n. 24 del 26 gennaio 1995. Tali norme, riguardanti la disciplina dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità sono entrate in vigore il 1° gennaio 1993. Il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, ha differito al 1° gennaio 1994 l'entrata in vigore dell'articolo 10 del codice della strada; anche questa data è stata successivamente prorogata da altri decreti, nessuno dei quali è stato convertito. Da ultimo, il decreto-legge n. 24 del 1995, precedentemente richiamato e all'esame del Senato, fissa la data al 1° marzo 1995. L'articolo in esame produce un ulteriore rinvio al 1° luglio 1995 e conseguentemente conferma, fino a tale data, l'applicabilità della norma prevista dal vecchio codice della strada.

L'articolo 2 riproduce con alcune modifiche il testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 684 del 1994, che è decaduto. Con esso si assicura la prosecuzione dell'attività del consorzio Milano-Cremona-Po, che è stato costituito in ente autonomo con la legge 24 agosto 1941, n. 1064, allo scopo di costruire le opere di navigazione interna del canale suddetto nonché i porti di Milano e Cremona.

na. Del consorzio fanno parte lo Stato, le province e i comuni di Milano e Cremona.

Nel corso degli anni la legge istitutiva del consorzio ha subito consistenti modifiche con la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, e con la legge 28 marzo 1968, n. 295. Con il decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 1977 il consorzio è stato dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese, e con la legge n. 259 del 1958 è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti. La legge 18 maggio 1989, n. 183, attribuisce alle regioni la competenza in ordine agli sbarramenti che non superino i dieci metri di altezza e che determinino un invaso inferiore a 100 mila metri cubi. La relazione della Corte dei conti, superando l'idrovia i limiti dei bacini di 100 mila metri cubi, individuava il consorzio come rientrante nelle attività statali. La legge 29 novembre 1990, n. 380, dichiarava il sistema idroviario padano-veneto opera di preminente interesse nazionale e prevedeva che rientrasse nella competenza del Ministero dei trasporti. Il ministro ha adempiuto tale compito con decreto ministeriale del 2 ottobre 1992, sulla base di quanto predisposto dal CIPET.

Tutte le competenze sin qui delineate sono state ulteriormente modificate con la legge n. 584 del 1994, che riassume alla competenza regionale la realizzazione di sbarramenti sino a 15 metri di altezza e di invasi non superiori ad un milione di metri cubi. Con decreto del 19 marzo 1994 il ministro del tesoro ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione del consorzio. Il TAR del Lazio, a seguito del ricorso presentato dallo stesso consorzio, ha disposto la sospensione dell'esecuzione del decreto di soppressione, in attesa del giudizio che non è ancora intervenuto.

L'articolo 2 prevede la proroga dell'attività del consorzio fino al 31 dicembre 1999. Il testo, onorevoli colleghi, recepisce integralmente la modifica apportata dal Senato che ha previsto, peraltro, l'esclusione di oneri aggiuntivi per il bilancio statale. Al comma 2 si recepisce, come ho già detto, la modifica apportata dal Senato, inserendo nel consiglio di amministrazione un rappresentante della regione Lombardia ed uno del Ministe-

ro dell'ambiente. Il comma 3, inoltre, autorizza il ministro dei trasporti ad emanare le disposizioni per consentire l'operatività del consorzio. Il comma 4 dispone la retroattività delle disposizioni che hanno effetto dal 15 febbraio 1995.

La motivazione della retroattività è basata sul fatto che il precedente decreto-legge è decaduto il 14 febbraio scorso. Va inoltre tenuto conto che è stato approvato un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo, entro il 31 dicembre 1997, a trasformare il consorzio in una società mista (Stato, regione, province, comuni e privati) e ad assicurare il coordinamento tra l'attività di questo e quella degli altri soggetti esistenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto.

Ricordo altresì che la Camera ha approvato il 18 ottobre 1994 un ordine del giorno con il quale, rilevata la necessità di incentivare il trasporto idroviario per contribuire alla riduzione della saturazione dei traffici su gomma e per agevolare modalità di trasporto a garanzia della tutela ambientale, tanto più che attualmente il canale è attivato per 14 chilometri, mentre per arrivare a Milano mancano ancora 66 chilometri, si impegna il Governo a verificare la possibilità di reperire risorse per consentire il completamento dell'opera.

Faccio infine presente che sono in corso contatti con la Comunità europea per individuare altre forme di compartecipazione finanziaria.

In Commissione erano stati presentati alcuni emendamenti al testo del decreto-legge. Dopo un ampio dibattito e sentite le motivazioni del Governo, tutti i gruppi hanno convenuto sull'esigenza di non entrare in conflitto con le decisioni assunte dal Senato ed hanno ritirato gli emendamenti sia per accelerare la conversione del decreto-legge sia per consentire al consorzio di proseguire il lavoro.

A nome della Commissione invito l'Assemblea ad esprimere il voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 37.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**FRANCO BARBERI,** *Sottosegretario di Sta-*

to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Constatò l'assenza degli onorevoli Urso e Boghetta, iscritti a parlare: s'intende che vi abbiano rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Strik Lievers. Ne ha facoltà.

**LORENZO STRIK LIEVERS.** Signor Presidente, intratterò i colleghi solo per pochi minuti per segnalare un problema fondamentale che il decreto-legge n. 37 sfiora senza affrontare, quello che fa riferimento all'articolo 2 che proroga le attività del consorzio per il canale navigabile Milano-Cremona-Po.

Ho sentito la necessità di richiamare l'attenzione dei colleghi su tale problema anche perché in quest'aula rappresento gli elettori del collegio di Soresina, il quale è interessato in modo prioritario a tale questione.

Siamo di fronte ad una situazione a vario titolo paradossale. Il canale in questione, infatti, è stato progettato non in anni lontani, ma in epoche, in ere ormai lontanissime. Il consorzio nasce con un provvedimento del 1941. Esso si inseriva (ne era parte e, almeno sulla carta, ne è ancora parte) in un grande progetto per il nostro paese che riguardava le regioni padane: la creazione di una grande via d'acqua intorno a cui sviluppare i traffici. Era il progetto della navigabilità, per fini commerciali, del Po e del suo collegamento con Milano, cioè con il centro dei traffici e della vita economica del nord del paese. E in prospettiva vi era anche il collegamento con le vie d'acqua del resto d'Europa.

Questo progetto è rimasto sostanzialmente sulla carta. Di proroga in proroga quasi nulla è successo. Fino ad oggi si sono realizzati quindici chilometri di canale (il canale arriva a Pizzighettone), si è creato il porto di Cremona, sono state realizzate altre opere, sono state assunte delle iniziative preliminari, ma il canale non è stato creato. I traffici nel nostro paese, nell'Italia del nord, hanno avuto uno sviluppo radicalmente diverso. Le scelte strategiche sono state quelle del traffico su gomma, con tutte le ricadute

e gli effetti ecologici ed economici che ben conosciamo e che in tanti abbiamo lamentato e lamentiamo.

Nel frattempo il territorio è mutato. Un tracciato che aveva un senso in un determinato contesto, nel momento in cui era stato progettato, in larghissima parte non è più attuale. Come si fa ad immaginare lo stesso tracciato, lo stesso percorso in territori che nel frattempo si sono così intensamente urbanizzati? Nel frattempo altre linee di traffico si sono determinate. È evidente che il collegamento tra traffico via acqua e traffico ferroviario o su gomma si pone oggi in termini diversi. E soprattutto non si è risolta la questione a monte, la questione di base, quella della navigabilità del Po. La premessa perché il canale possa avere un senso è infatti, evidentemente, la piena navigabilità del Po. Questa sicuramente è la priorità per quanto riguarda la grande questione, di cui tanto si dibatte, delle reti idrovie nel nostro paese.

Ci troviamo allora di fronte ad una misura tampone, rispetto alla quale registriamo, fra l'altro, interventi e indirizzi contraddittori. Pochi mesi fa vi era stato addirittura un provvedimento di soppressione del consorzio. Si era cioè evidenziata la volontà di ritenere radicalmente superata l'intera questione. Oggi invece si interviene per prorogare l'attività del consorzio medesimo. Ma lo si fa, evidentemente, non con l'intento di procedere, senza le necessarie valutazioni di impatto ambientale e senza una rimediazione complessiva della politica del settore, a costruire il canale fino a Milano, ma per consentire che alcune attività molto importanti per il territorio in cui il canale è inserito vengano portate a termine.

Ebbene ciò si può fare; ha un senso farlo. Ma credo che il Parlamento e il Governo in questa occasione debbano essere richiamati con forza alla necessità di una riflessione. Occorre meditare sul problema per cercare finalmente di risolvere la questione in un senso o nell'altro e con chiarezza, sulla base però di una nuova programmazione, fondata su seri studi, su una seria analisi dei problemi, delle condizioni del territorio, delle correnti di traffico, delle possibilità offerte dai rapporti europei.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1995

Vi è infatti la possibilità di ottenere finanziamenti europei per tale iniziativa. Questa è la responsabilità alla quale, se il decreto verrà convertito in legge, Governo e Parlamento saranno chiamati.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Marenco. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO MARENCO.** Debbo ricordare a me stesso, ma anche a qualche collega della Commissione, che gli emendamenti presentati da alcuni deputati del mio gruppo sono visibili in aula e pertanto non sono stati affatto ritirati. In seguito avremo modo di soffermarci sulle ragioni per le quali essi sono stati presentati.

Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame converte in legge il decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 37, il quale si occupa di due ambiti specifici del settore dei trasporti, molto lontani tra loro, anche se, per la verità, egualmente importanti per gli operatori del settore ai quali le disposizioni in oggetto si rivolgono.

In un unico provvedimento si fa dunque contestuale riferimento a due interventi. Il primo investe i tempi previsti per le incombenze procedurali collegate all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alle quali faceva riferimento il relatore. Tali disposizioni, che disciplinano la complessa materia dei veicoli e dei trasporti eccezionali, sono state modificate dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, recante disposizioni correttive ed integrative del codice della strada.

Il termine di entrata in vigore del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 era già stato differito una volta alla data del 1° marzo 1995 con il decreto-legge n. 24 del 26 gennaio 1995. Il necessario adeguamento delle disposizioni regolamentari di attuazione, mancando ancora il parere del Consiglio di Stato, non ha potuto tuttavia essere approvato entro tale data e si è quindi previsto il nuovo termine del 1° luglio 1995.

Il disposto dell'articolo 1 del decreto-legge stabilisce che sia comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'o-

pera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Quindi noi contestiamo la prima incongruità. Memori del vecchio detto «la gatta frettolosa fa i gattini ciechi», non vorremmo che per la fretta con la quale si è voluto sottoporre all'attenzione dell'Assemblea questo decreto-legge si compissero una serie di errori quasi irreparabili.

L'altro intervento è quello previsto dall'articolo 2 del decreto-legge al nostro esame concernente il proseguimento della realizzazione del canale Milano-Cremona-Po. Il trasporto su canali navigabili è poco diffuso in Italia, ma nel resto d'Europa e del mondo consente di effettuare risparmi notevolissimi nel settore, favorendo l'incremento dell'economia e della produzione industriale.

Il collega intervenuto in precedenza ha sollevato al riguardo alcune obiezioni di non poca rilevanza. Soprattutto si è contestato il fatto che non si sia ancora valutato con esattezza l'impatto ambientale derivante dalla realizzazione del canale navigabile Milano-Cremona-Po. È indubbio, infatti, che l'attuazione di tale opera presenta dei problemi che non possono essere sottaciuti in quest'aula; è necessario pertanto esaminare con attenzione tutti gli aspetti della questione al fine di evitare che si commettano errori irreparabili, come dicevo poc'anzi.

Signor Presidente, cari colleghi, nessuno contesta il fatto che esista un consorzio e che questo disponga di mezzi economici rilevanti; le obiezioni semmai riguardano la presenza di una serie di persone che, quando si riuniscono, magari ricevono anche delle prebende; anche se ciò non significa che i tempi di realizzazione di tale opera debbano essere accelerati senza prendere nella dovuta considerazione i problemi sollevati dai comuni della zona. La realizzazione del canale navigabile presenta infatti dei problemi vivacemente dibattuti dalle popolazioni che vivono nei comuni attigui al suo tracciato. Ebbene, tale complesso di fattori ci induce a ritenere che forse sarebbe stato opportuno approfondire meglio le questioni connesse al provvedimento al nostro esame.

Non intendo sottovalutare l'importanza di consentire al consorzio del canale navigabile



XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1995

Milano-Cremona-Po di funzionare a pieno regime. Ma quello che interessa al gruppo di alleanza nazionale non è tanto assicurare la funzionalità del consorzio, bensì che il canale sia veramente navigabile nei tempi più rapidi possibili, tenendo però presenti tutti i problemi, specie quelli di impatto ambientale, sollevati dalle popolazioni residenti nella zona. È necessario inoltre tenere conto della normativa esistente in materia.

Signor Presidente, ricapitolando: è necessario, in primo luogo, prestare attenzione a tutte le questioni sollevate al riguardo da quanti vivono nella zona in questione; in secondo luogo, consentire in tempi rapidi il funzionamento del canale navigabile Milano-Cremona-Po. Auspico infine che tutto ciò venga fatto con la massima trasparenza prestando però attenzione — lo ribadisco — ai problemi di vivibilità sollevati dalle comunità locali (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

BEPPE PISANU. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEPPE PISANU. Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare all'Assemblea che, nel corso dell'ultima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, la Presidente della Camera aveva preannunciato che avrebbe chiesto al presidente della Commissione affari costituzionali di riferire all'Assemblea sullo stato dei lavori del Comitato preposto all'elaborazione dei provvedimenti sulla *par condicio*, perché poi la Camera potesse prendere le opportune determinazioni.

Come è noto, il Governo ha deciso di bruciare i tempi presentando un decreto-legge — che ora viaggia, probabilmente, per i cieli della Turchia — di fatto scavalcando il Parlamento!

È già inquietante che materie delicatissime come quelle relative ai diritti di libertà vengano disciplinate per decreto-legge, pur in presenza di un'apposita legislazione vigente; ma ancor più inquietante è che questo decreto-legge venga presentato, pur sapendo che esplicherà fino in fondo tutti i suoi effetti prima ancora di giungere all'esa-

me e al voto della Camera. Si tratta di un uso spregiudicato — come mai ci era stato dato di constatare — dello strumento del decreto-legge!

Chiediamo alla Presidenza della Camera se, dopo aver tollerato lo scempio che si è fatto del nostro regolamento in occasione della posizione della questione di fiducia sulla manovra finanziaria, sia disposta a tollerare senza batter ciglio questa ulteriore offesa recata al primato del Parlamento! (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevole Pisanu, se mi consente una brevissima osservazione, in garbatissima polemica, vorrei dirle che quando si interviene sull'ordine dei lavori per questioni non attinenti a provvedimenti all'ordine del giorno, sarebbe auspicabile che lo si facesse nel momento in cui si è conclusa la discussione di un provvedimento e si sta per passare a quello successivo. Spesso vi sono motivi di urgenza che giustificano questo tipo di interventi; tuttavia — lo ripeto — per il futuro sarebbe preferibile che prima di intervenire sull'ordine dei lavori quanto meno si attendesse la conclusione della discussione in corso. È solo per questo che ho detto che la polemica e garbata: è però anche ferma nell'esprimere questo rilievo.

In ogni caso, nel ringraziarla, le faccio osservare che alle 17 di oggi avrà luogo una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo e che in quella sede ogni presidente di gruppo parlamentare potrà svolgere le proprie osservazioni, in ordine alle quali potranno essere assunte le opportune determinazioni.

Constato l'assenza degli onorevoli Nespoli e La Russa, iscritti a parlare: si intende che vi abbiano rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Duca.

EUGENIO DUCA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, più che ad una vera e propria replica dedicherò il mio inter-

vento ad una precisazione in risposta ad alcune osservazioni svolte in particolare dell'onorevole Marengo. Quest'ultimo ha fatto riferimento alla necessità di un decreto-legge un po' più ponderato, all'opportunità che esso sia trasparente e che non vi siano persone a compenso che facciano parte del consiglio di amministrazione.

La Commissione, quando ha esaminato questo decreto-legge, era presieduta dall'onorevole Marengo; il provvedimento di cui stiamo parlando ne reitera un altro firmato Berlusconi, Radice, Tremonti, Dini e Fiori: è veramente difficile replicare ad argomentazioni di questo genere.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**FRANCO BARBERI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Il Governo concorda con quanto esposto dal relatore e chiede che gli emendamenti al provvedimento vengano tutti respinti.

**FRANCESCO MARENCO.** Si è rimesso!

**PRESIDENTE.** Sospendo brevemente la seduta, che riprenderà con la trattazione del punto 3 dell'ordine del giorno.

**La seduta sospesa alle 15,45,  
è ripresa alle 16.**

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria (2101).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.

Ricordo che nella seduta del 1° marzo scorso la I Commissione (Affari costituzio-

nali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 48 del 1995, di cui al disegno di legge di conversione n. 2101.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Informo che il presidente del gruppo di alleanza nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Agostinacchio.

**PAOLO AGOSTINACCHIO, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore non riprenderà integralmente la relazione scritta, che si trova agli atti ed è in distribuzione. Qualche considerazione, invece, deve essere svolta in ordine all'iter del provvedimento in Commissione ed alle modifiche apportate.

Durante l'esame del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, che reitera il precedente decreto-legge n. 719 del 1994, la Commissione finanze ha introdotto numerose e significative modifiche, che riproducono il contenuto degli emendamenti approvati nel corso dell'esame del precedente decreto-legge n. 719. Quest'ultimo provvedimento, infatti, era stato licenziato dalla Commissione, in sede referente, prima che ne intervenisse la decadenza a seguito del decorso dei termini costituzionali per la conversione in legge.

La Commissione, all'articolo 1, ha inserito norme che modificano il decreto-legge n. 564 del 1994, convertito nella legge n. 656 del 1994, che ha definito le modalità per favorire lo smaltimento del contenzioso tributario riguardante le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado di giudizio, il cui valore (cioè l'ammontare in contestazione) sia inferiore ai 20 milioni di lire. In particolare, sono state introdotte al comma 1 specifiche disposizioni circa le liti fiscali che possono insorgere a seguito dei processi verbali di constatazione di cui all'articolo 2-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 564, qualora gli avvisi di accertamento fossero notificati non oltre

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1995

il 1° marzo 1995 (era previsto l'obbligo di effettuare il pagamento entro il 31 marzo 1995).

È stato inoltre introdotto il comma 1-*bis* che prevede lo slittamento al 31 dicembre 1994 della data — fissata al 17 novembre 1994 dal medesimo articolo 2-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 564 del 1994 — entro la quale le liti fiscali devono risultare pendenti dinanzi alle commissioni tributarie per rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione medesima.

Modificando il comma 4 dell'articolo 1, la Commissione ha poi ridotto di un anno, dal 1° gennaio 1998 al 1° gennaio 1997, la proroga del termine, già fissato al 1° gennaio 1995 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993, per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento.

Le ulteriori modifiche all'articolo 1 riguardano la disciplina di vari tributi. Con la modifica del comma 7, che dispone in materia di proroga dei contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche dei comuni, viene introdotto il requisito del maggior favore per il comune in ordine alla validità della proroga medesima. L'emendamento approvato al comma 16 rende applicabili le disposizioni agevolative in materia di esenzione dal pagamento della soprattassa per le automobili diesel e GPL, di cui all'articolo 65, comma 5, del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, ai primi tre periodi di pagamento anziché solo al primo, come stabilito nel testo originario. Conseguentemente, è stato modificato il comma 17, con la previsione di un aumento dell'importo delle tasse automobilistiche per il triennio 1995-1997 anziché per il solo 1995.

I commi aggiuntivi 6-*bis*, 7-*bis* e 9-*bis* fissano al 30 giugno 1995 il termine per l'approvazione, da parte degli enti locali, del regolamento per l'applicazione rispettivamente dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della TOSAP e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il comma 11-*bis*

proroga alla medesima data il termine di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi per le province che si trovino in particolari condizioni di difficoltà, dovute alla presentazione di istanze di conferimento delle concessioni dai gestori dei precedenti ambiti subprovinciali della stessa provincia. Il comma 19-*bis* reca talune modifiche alla legge n. 218 del 1990 (cosiddetta legge Amato) che prevede agevolazioni fiscali per le operazioni di fusione, scissione, trasformazione e conferimento degli enti creditizi. Viene prevista l'estensione del beneficio fiscale anche al conferimento di rami di azienda. Il comma 19-*ter* esonera dalle previste sanzioni i versamenti nel conto fiscale effettuati fino al 31 gennaio 1995 con un ritardo non superiore a due giorni.

Relativamente all'articolo 1, la Commissione ha inoltre approvato la soppressione del comma 10 del testo originario, che provvedeva a differire il termine previsto per la notifica dell'avviso di liquidazione e di versamento concernenti l'imposta sull'incremento del valore degli immobili, INVIM straordinaria per l'anno 1991.

Dopo l'articolo 1 è stato infine aggiunto l'articolo 1-*bis*, volto a disciplinare la situazione dei contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dagli eventi sismici del 1990. Per tali contribuenti è prevista la possibilità di ripianare le irregolarità formali connesse ad adempimenti tributari ed assistenziali scaduti alla data del 31 dicembre 1994, nonché una particolare disciplina per i ritardati versamenti.

All'articolo 2, mediante la modificazione del comma 1, è stato previsto l'inserimento di un ulteriore comma aggiuntivo all'articolo 6 della legge n. 405 del 1990, che dispone in materia di versamenti in acconto dell'IVA. Il nuovo comma riconosce la validità dei versamenti effettuati nel corso del 1994 mediante distinte di versamento differenti da quelle previste dal decreto del ministro delle finanze del 30 dicembre 1993. Sempre all'articolo 2, la Commissione ha inoltre inserito il comma aggiuntivo 1-*bis*, che stabilisce la regolarità del versamento in acconto IVA effettuato dai titolari di conto fiscale, ai sensi del decreto ministeriale n. 567 del 1993, se compiuto entro il 27 dicembre 1994.

L'articolo 3, che dispone in materia di centri autorizzati di assistenza fiscale, è stato modificato dalla Commissione anzitutto relativamente alla denominazione ed allo statuto dei centri medesimi, che deve adesso prevedere il collegio sindacale, nonché alle modalità di apposizione, da parte di tali centri, del visto di conformità (comma 1, capoverso 4). Quanto alle categorie di lavoratori autonomi abilitati a rilasciare il visto medesimo (comma 1, capoverso 6), la Commissione si è soffermata a lungo sul problema nel corso dell'esame del precedente decreto-legge n. 719 del 1994, giungendo all'approvazione di un emendamento — ora recepito anche nel testo, licenziato per l'Assemblea, del decreto-legge n. 48 del 1995 — che abilita anche i consulenti tributari iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli camerali dei periti e degli esperti, che devono intendersi chiusi, nonché i consulenti medesimi non iscritti in tali ruoli a causa dell'inesistenza degli stessi presso le locali camere di commercio, purché in possesso di partita IVA con un determinato codice di attività da almeno sette anni alla data del 27 dicembre 1994. Ulteriori modifiche all'articolo 3 sono state poi apportate dalla Commissione con riguardo alla fissazione, da parte del ministro delle finanze, delle norme di attuazione delle disposizioni previste dal comma 1, capoverso 7, nonché alle modalità di iscrizione all'albo per i centri già operanti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (nuovo comma 2-bis).

All'articolo 4 è stato introdotto un comma aggiuntivo 1-bis, in materia di aliquota agevolata per ICI sulla prima casa, che prevede la possibilità per i comuni, ove il numero di immobili adibiti a prima casa da proprietari residenti sia inferiore al 30 per cento del totale degli immobili destinati ad abitazione, di ridurre fino al 2 per mille la suddetta aliquota. Allo scopo di mantenere l'invarianza del gettito ICI per i comuni interessati, viene introdotta la possibilità di incrementare l'aliquota per gli immobili diversi, raggiungendo anche l'8 per mille in caso di straordinarie esigenze di bilancio.

La Commissione ha inoltre deliberato la soppressione dell'articolo 5 del testo origi-

nario del provvedimento, che dichiarava non soggette a pignoramento né ad atti di sequestro le somme derivanti dal pagamento di tributi detenute per conto del Ministero delle finanze da banche, concessionari del servizio di riscossione dei tributi, uffici postali, sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed uffici finanziari.

Quanto all'articolo 6, che reca norme interpretative in materia di tassazione dell'energia elettrica impiegata negli opifici industriali, è stato aggiunto il nuovo comma 1-bis, volto ad escludere dalle imposte addizionali l'energia utilizzata nei processi elettrochimici ed elettrometallurgici con fornitura a tariffa di altissima utilizzazione.

La Commissione, infine, ha deliberato la sostituzione dell'articolo 7 con un nuovo testo che, al fine di evitare la perdita di un consistente flusso monetario, innova limitatamente alla benzina nel regime tributario speciale dei prodotti petroliferi venduti nelle aree prossime al confine con la Slovenia. Le innovazioni introdotte concernono essenzialmente la graduazione in quattro fasce della riduzione dell'aliquota, la definizione, da parte del ministro delle finanze, dei controlli delle sanzioni applicabili e la procedura da seguire per la modificazione della disciplina in caso di variazione delle condizioni attuali.

Onorevoli colleghi, in Commissione sono emerse anche considerazioni in ordine all'iter dei lavori, alle procedure dalle quali consegue la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti ed alla reiterazione dei decreti-legge.

Nel corso dell'esame, in sede referente, del decreto-legge n. 719 del 1994 furono presentate alcune centinaia di emendamenti. Per molti di essi si pose, ancora una volta, un problema di ammissibilità a causa della non stretta attinenza alla materia recata dal decreto. E ancora una volta, come imposto dall'articolo 96-bis, comma 8, del regolamento e dalla sua più rigorosa interpretazione, quale affermata negli ultimi anni dalla «giurisprudenza» presidenziale, per gli emendamenti indicati dal Presidente non si passò alla votazione. Si invitarono invece i presentatori al ritiro, per evitare una formale dichiarazione di inammissibilità, che si

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1995

sarebbe diversamente resa inevitabile; e gli emendamenti furono in effetti ritirati.

L'esito di questa specifica vicenda, onorevoli colleghi, non elude però il problema — che già altre volte si è posto sia in Commissione sia in Assemblea — degli effetti della pronuncia di inammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge. Il problema investe le prerogative stesse dei parlamentari e, in particolare, la disparità che l'applicazione di un regime di ammissibilità diverso fra Camera e Senato finisce per determinare: non è ormai infrequente, infatti, che emendamenti dichiarati inammissibili alla Camera passino invece al Senato, dove la normativa regolamentare è su questo punto evanescente, per poi tornare in seconda lettura alla Camera ed eludere, in quanto entrati a far parte del testo, un nuovo vaglio di ammissibilità. Ciò rende difforme, in misura inaccettabile, l'estensione della sfera d'azione legislativa tra i membri dei due rami del Parlamento proprio sullo strumento (il disegno di legge di conversione del decreto-legge) che si è affermato da tempo come quasi esclusivo mezzo di produzione normativa.

Anche il Governo è solito riprodurre nei decreti reiterati norme approvate dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento nel corso dell'esame del decreto precedente, indipendentemente da pronunce di inammissibilità che siano state effettuate alla Camera. E anche in tale ipotesi, del pari non infrequente, la Camera si trova ad esaminare norme che, dichiarate inammissibili se presentate come emendamenti, cessano naturalmente di essere tali una volta entrate a far parte del testo decreto-legge reiterato.

Talvolta, la riproduzione nei provvedimenti reiterati di norme approvate in precedenza ne facilita l'iter, guadagnando aree di consenso parlamentare; talvolta il calcolo si rivela invece errato, e l'iter finisce con il risentire dell'appesantimento del testo e, quindi, dell'aumento delle questioni sul tappeto.

Per il decreto-legge n. 48 ora in esame, il Governo ha solo parzialmente rispettato la prassi di non recepire modifiche che non siano state almeno approvate da un ramo del Parlamento, ma che abbiano avuto la

sola sanzione della Commissione in sede referente. In questo caso, il Governo ha ritenuto di recepire, infatti, alcune delle modifiche apportate dalla Commissione al decreto-legge n. 719 nonché di introdurre norme recate da emendamenti allora considerati inammissibili. È il caso, come si è visto, dei commi 4 e 5 dell'articolo 2.

Per quanto riguarda le restanti norme approvate dalla Commissione in sede di esame del precedente decreto e non accolte nel testo reiterato, già nella seduta dell'8 marzo i gruppi avevano espresso il loro consenso sulla proposta del presidente di procedere ad una votazione unica che approvasse gli emendamenti che le recepiscono. Così si è poi verificato nella seduta del 9 marzo. Si tratta di un'innovazione procedurale che non mancherà di rivelarsi utile per semplificare e rendere essenziale l'esame in sede referente dei decreti reiterati: sarà infatti in tal modo possibile non azzerare il lavoro, spesso impegnativo e faticoso, svolto sul precedente decreto, restando naturalmente ai deputati la piena libertà di presentare emendamenti, sia in Commissione sia in Assemblea.

Nel lavoro di Commissione sui decreti reiterati, in virtù di tale convenzione procedurale, sarà possibile concentrarsi sulle questioni politicamente più rilevanti che si riterrà di sottrarre alla votazione sommaria. Tutto ciò sostanzierà un principio di economia dei lavori, consentendo un grande risparmio di tempo del quale finiranno in prospettiva per giovare, oltre alla Commissione come organo, gli stessi gruppi parlamentari che la costituiscono e che, con la loro disponibilità, hanno reso possibile l'applicazione della procedura proposta dal presidente.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho tenuto ad evidenziare questi aspetti procedurali perché il problema è avvertito da tutti i colleghi come essenziale, con la speranza che chi di dovere si ponga la questione e la sottoponga all'esame degli organi ai quali è demandata la valutazione di problemi siffatti. Ciò al fine di evitare anomalie, contrasti e contraddizioni che mi sembrano penalizzanti delle prerogative parlamentari (*Applausi*).

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1995

**PRESIDENTE.** La ringrazio per il suo intervento, onorevole Agostinacchio, ed anche per la precisazione ed il riferimento che ella ha fatto all'articolo 96-bis, comma 8, del regolamento. Tale norma prescrive che il Presidente dichiari inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Essa introduce, quindi, per gli emendamenti ai decreti-legge un regime diverso e più restrittivo rispetto alla previsione generale contenuta nell'articolo 89 del regolamento, in base al quale il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione di emendamenti o articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

La prassi applicativa, costantemente seguita nelle ultime legislature, si è attestata su un doveroso rispetto di tale dettato regolamentare, il quale si collega al precetto costituzionale in virtù del quale spetta al Governo determinare l'ambito delle materie per cui è emersa la necessità e l'urgenza di provvedere con decreto-legge.

È vero: diversa è la disciplina vigente al Senato, e questo è il problema di fondo...

**NICOLA BONO.** Presidente, ma sul problema dell'ammissibilità...

**PRESIDENTE.** Diversa, dicevo, è la disciplina vigente al Senato, presso il quale — mancando una norma analoga a quella di cui all'articolo 96-bis, comma 8, del regolamento della Camera — si applica agli emendamenti in questione la disposizione generale secondo cui sono improponibili emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione (articolo 97). Ecco quindi la distonia!

Alla luce, pertanto, delle prescrizioni regolamentari vigenti in materia e della prassi formatasi al riguardo, non appare consentito alla Presidenza, ai fini dell'ammissibilità di emendamenti ai disegni di legge di conversione di decreti-legge, seguire criteri interpretativi diversi da quelli sin qui adottati — ahimé, potrei aggiungere! —, che costituiscono, allo stato, un riferimento obbligatorio ed imprescindibile.

Pertanto, ferme restando la valenza e la

validità delle sue osservazioni, onorevole Agostinacchio, credo che le sue censure riguardino un discorso *de jure condendo*, o comunque legato alla possibile modifica del regolamento del Senato. Allo stato degli atti — come lei sa bene si usa dire — non possiamo fare diversamente.

**PAOLO AGOSTINACCHIO, Relatore.** Chiedo di parlare per una precisazione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAOLO AGOSTINACCHIO, Relatore.** Signor Presidente, vorrei chiarire il mio punto di vista sul problema. Devo dire che resta ferma, come dato di fatto, l'interpretazione che viene data dalla Presidenza; né io intendo richiedere che la Presidenza deroghi alla prassi o alla interpretazione vigenti. La giurisprudenza consolidata può costituire, costituisce senz'altro uno...

**PRESIDENTE.** *Ius receptum!*

**PAOLO AGOSTINACCHIO, Relatore.** Sì, uno *ius receptum*, dal quale credo non sia possibile prescindere.

Il problema, però, signor Presidente, resta e noi intendiamo denunciarlo fortemente in questa sede, perché ad avviso di chi parla — al quale spesso è demandata la facoltà della declaratoria di inammissibilità — con la diversità, con la disparità tra regolamento della Camera e regolamento del Senato si realizza in concreto un *vulnus* alle prerogative costituzionali del parlamentare.

Insomma, alla Camera dei deputati noi operiamo nell'ambito di un regolamento che prevede rigorosi criteri per l'ammissibilità di emendamenti od articoli aggiuntivi, specie quando trattiamo la conversione in legge di decreti-legge. La stessa cosa non accade al Senato. Quindi, gli emendamenti dichiarati inammissibili alla Camera vengono riproposti e accettati al Senato, e, quando il provvedimento torna alla Camera, quest'ultima deve tener conto del lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento. In questo caso, l'inammissibilità non scatta e la Camera vota il testo proveniente dal Senato...!

È una situazione anomala dal punto di

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1995

vista costituzionale, che la Commissione ed io, nella mia qualità di presidente della stessa e di relatore sul disegno di legge di conversione n. 2101, abbiamo inteso evidenziare, affinché la Giunta per il regolamento e gli altri organi cui spetta intervenire su questa specifica materia possano farlo. Non è assolutamente giusto, infatti, che un deputato si trovi ad approvare un testo contenente un emendamento da lui stesso proposto, dichiarato inammissibile alla Camera, ma incluso nel testo proveniente dal Senato!

**PRESIDENTE.** La ringrazio per il suo chiarimento integrativo, onorevole Agostinacchio.

**NICOLA BONO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** A che titolo, onorevole Bono?

**NICOLA BONO.** Sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà. Le sarei grato se il suo intervento sull'ordine dei lavori riguardasse questo argomento.

**NICOLA BONO.** Certamente, signor Presidente.

Intervengo perché non vorrei che il problema di grandissimo rilievo che è stato sollevato — e che non viene trattato per la prima volta in quest'aula — restasse limitato ad una discussione tra lei, Presidente, ed il relatore, la cui impostazione peraltro condivido interamente. Ritengo che la risposta fornita in questo momento dalla Presidenza sia intempestiva, in quanto ci troviamo in sede di discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione n. 2101. Il relatore ha posto un tema politico e tecnico che, a mio avviso, dovrà essere affrontato nella fase in cui si procederà all'esame degli emendamenti; altrimenti, «affogheremmo» il dibattito, mentre in questa fase dobbiamo intervenire solo nel merito del provvedimento.

L'intervento della Presidenza non mette i deputati che intendono parlare sul tema dell'ammissibilità degli emendamenti nella condizione di farlo in questa sede. Mi sono

permesso di interromperla in precedenza mentre parlava, Presidente, proprio per invitarla, se possibile, a rinviare il chiarimento sul punto in questione al momento della dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti. Vorrei comunque che la Presidenza stabilisse che, quando si procederà alla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti, i deputati possano prendere la parola sull'argomento. Personalmente, ho intenzione di intervenire in modo esauriente, e per la terza volta in quest'aula.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Bono ma vorrei precisare che il mio non voleva essere un colloquio con l'onorevole Agostinacchio e che, d'altra parte, non intendo neppure aprire un dibattito a tre! Credo sia legittimo, invece, da parte della Presidenza fornire chiarimenti.

L'onorevole Agostinacchio ha sollevato, a mio giudizio, una questione giuridica di estremo interesse, che mi sembra tra l'altro un «invito a nozze» per chi si interessa di tali problematiche. Da parte della Presidenza, quindi, esporre una considerazione *de iure condendo* ed affermare che la distonia è dovuta ad un'asimmetria del regolamento della Camera rispetto a quello del Senato è più che opportuno; e il Presidente di turno può manifestare apertamente un tale convincimento. È chiaro che ciò non preclude il dibattito, ma è soltanto un'osservazione personale di chi in questo momento presiede l'Assemblea su un argomento giuridico che può dar luogo alle più ampie soluzioni. Le questioni giuridiche, infatti, sono opinabili ed opinabile significa non certo, ma probabile o possibile.

**ATTILIO SIGONA.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ATTILIO SIGONA.** Ritengo che il *qui pro quo* derivi dal fatto che il collega Bono non è più membro della Commissione finanze, il cui presidente, onorevole Agostinacchio, nella sua veste di relatore sul provvedimento in esame, si è fatto portavoce di un problema che è stato evidenziato da quasi tutti i grup-

pi. Quindi era doveroso sottolineare in questa sede che, in difformità dall'intendimento dei vari gruppi o dei singoli deputati, il testo del decreto-legge non veniva modificato proprio in ragione di questo «muro».

Signor Presidente, in merito alla sua risposta sui casi di inammissibilità, intendo intervenire perché...

**PRESIDENTE.** Onorevole Sigona, la mia non è stata una risposta sui casi di inammissibilità (non ci siamo forse intesi), ma una disquisizione di carattere prettamente giuridico-culturale.

**ATTILIO SIGONA.** Concordo pienamente con ciò che lei ha detto, Presidente.

**PRESIDENTE.** Le ricordo, inoltre, che non siamo ancora in sede di esame degli emendamenti.

**ATTILIO SIGONA.** Non intendo parlare degli emendamenti, ma solo ribadire che il *vulnus* giuridico al quale ha fatto cenno il presidente Agostinacchio ha finito per avere ripercussioni di carattere personale. Ho mutato posizione quanto alla discrezionalità interpretativa dal momento in cui, in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge Tremonti sul condono fiscale, l'Assemblea ha approvato a maggioranza un emendamento che includeva le cartelle esattoriali emesse dagli uffici distrettuali delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 36-bis, emendamento dichiarato inammissibile a distanza di soli venti giorni. Eppure si trattava dello stesso emendamento che non differiva dal precedente neppure per una virgola.

L'esempio che ho richiamato dimostra che, nonostante le buone intenzioni per una corretta interpretazione dei criteri di ammissibilità, si registrano casi abnormi.

**PRESIDENTE.** Vorrei tranquillizzarla, onorevole Sigona, ricordandole l'antico broccardo: «*Tot capita, tot sententiae*» (che veniva qualche volta tradotto: «Tutto capita nelle sentenze...», come a dire che... può accadere di tutto! La ringrazio comunque per la sua precisazione.

Torniamo all'esame del provvedimento.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**FRANCO CALEFFI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, onorevoli deputati, il testo del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, come emendato dalla Commissione finanze, corrisponde a quello che la stessa Commissione aveva licenziato in occasione dell'esame del precedente decreto-legge n. 719 del 1994, il quale era stato oggetto di un lungo ed articolato dibattito a cui il Governo, tramite la mia persona, aveva aderito con propositi di fattiva collaborazione.

Oggi un medesimo intendimento induce alla rispettosa considerazione delle scelte operate dai deputati; poiché, per altro, taluni degli emendamenti approvati riducono i margini di intervento dell'amministrazione e appaiono non integrarsi perfettamente con altre disposizioni dell'ordinamento, abbiamo ritenuto opportuno proporre alcuni emendamenti soppressivi di talune modifiche apportate dalla Commissione al testo del decreto-legge.

In particolare è apparso incongruo, per vari motivi, il differimento dell'approvazione dei regolamenti in materia di tassa per l'occupazione di suolo pubblico per la pubblicità e le pubbliche affissioni e per lo smaltimento dei rifiuti solidi. In tal senso il Governo ha presentato alcuni emendamenti che provvederà ad illustrare nel corso dell'iter parlamentare.

Un'altra materia che è apparso opportuno riprendere attraverso un apposito emendamento è quella relativa all'impignorabilità dei crediti erariali, a tutela della destinazione data al denaro pubblico dal bilancio dell'ente.

La materia sulla quale più accesa è stata la discussione (come ha ricordato il relatore) riguarda i centri di assistenza, con particolare riferimento ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. Il Governo, come già ha fatto in Commissione, ribadisce l'importante funzione di tali centri nello snellimento delle procedure di controllo delle dichiarazioni, perché l'amministrazione possa destinare sempre maggiori risorse all'individuazione dei casi di effettiva evasione.



Il presupposto resta comunque la piena affidabilità dei centri di assistenza, che può essere assicurato solo se la scelta dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità cade su professionisti di sicura capacità.

In tal senso, il testo risultante dalle modifiche apportate in Commissione sembra essere un accettabile compromesso tra la ricordata esigenza di qualificazione professionale e quella della salvaguardia di specifiche competenze conseguite con l'esercizio pluriennale dell'attività di consulenza fiscale. Un'ulteriore estensione della platea dei soggetti abilitati alla certificazione, invece, provocherebbe una viva incertezza sulla esattezza dei dati forniti all'amministrazione, tanto più grave in raffronto all'importanza dei compiti affidati ai centri di assistenza.

Signor Presidente, la Commissione può dare atto al Governo, come dicevo, di un atteggiamento di collaborazione e di apertura nell'esame del provvedimento volto all'accoglimento di emendamenti migliorativi nonché di quelli di razionalizzazione. Ciò anche al fine di un sollecito iter parlamentare di conversione del decreto-legge, che è già alla sua prima reiterazione.

Per quanto riguarda i numerosi emendamenti presentati oggi per la discussione in aula, e segnatamente per quanto concerne quelli che appaiono in contraddizione tra loro o che comunque stravolgono l'impianto del provvedimento, rivolgo un rispettoso invito ai presentatori ad un ripensamento e quindi al ritiro degli emendamenti stessi.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Giovanni Pace. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI PACE.** Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, consentitemi di esprimere un ringraziamento e un apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione finanze ed in particolare dal suo presidente, che si sono impegnati oltre misura nel licenziare il disegno di legge di conversione al nostro esame.

Il decreto-legge n. 48 del 1995, che dovremmo convertire in legge, reitera il precedente decreto-legge n. 719 del 27 dicembre 1994. La Commissione, come dicevo, si è impegnata in maniera molto attiva e qualche

modifica di un certo interesse è stata apportata. Il gruppo di alleanza nazionale è interessato anche in questa sede a proporre altre modifiche che certamente non stravolgeranno l'impostazione e il senso del decreto. Poiché stiamo discutendo del differimento di taluni termini e di altre disposizioni in materia tributaria, vorremmo cogliere l'occasione per introdurre alcuni aggiustamenti e, in alcuni casi, per munire il sistema legislativo di strumenti idonei a recuperare le imposte evase anche manovrando sui termini di scadenza in alcuni settori. Per chiarezza, mi sembra che sia di tutta evidenza il riferimento di quanto sto dicendo al mio emendamento 2.19 e ad altri analoghi.

Ci riserviamo, come gruppo, di intervenire in occasione dell'esame e della votazione dei singoli emendamenti che ci vedono impegnati. Abbiamo comunque colto il senso del decreto-legge n. 48 del 1995. È necessario, infatti, evitare che la scadenza di alcuni termini stabiliti per legge provochi l'interruzione del servizio o inversioni di comportamento, o meglio introduzione di nuovi comportamenti all'interno dell'amministrazione che confliggerebbero con la situazione generale. È necessario inoltre stabilire nuovi termini per istituire, prima, ed organizzare, poi, nuovi uffici. Il riferimento a quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge è evidente. Mi sembra il caso di ricordare al riguardo che la legge di riforma del Ministero delle finanze, la legge n. 358 del 29 ottobre 1991, che prevedeva all'articolo 7, comma 10, l'istituzione dell'ufficio delle entrate, del centro dei servizi delle imposte dirette e indirette e dell'ufficio del territorio, prevedeva altresì l'attribuzione ai citati uffici delle competenze indicate negli articoli 40, 41 e 42 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992. Essa prevedeva altresì l'attribuzione a tutto il personale di trattamenti uniformi e la perequazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge n. 349 del 10 ottobre 1989; per il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette prevedeva l'emanazione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore, di regolamenti attuativi dell'organizzazione dei predetti uffici e

dei compensi di cui parlavo prima, peraltro attribuiti al personale del dipartimento delle dogane già dal 1990 in virtù del decreto legislativo n. 205 del 26 aprile 1990.

A tale proposito, sottolineando che in materia ho presentato un'interrogazione parlamentare, sarei lieto di avere una notizia in ordine alla emanazione dei regolamenti attuativi, che dovrebbero riguardare la data di entrata in funzione, la nuova organizzazione e le nuove competenze degli uffici periferici e l'attribuzione dei compensi perequativi secondo quanto previsto al n. 2 dell'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, che ho già citato e che è conosciuta come indennità di istituto.

Onorevoli colleghi, non vi è dubbio che il decreto-legge al nostro esame è un contenitore di disposizioni eterogenee, ma deve riconoscersi che l'area nella quale esso si cala e sulla quale incide è vasta e variegata. Certo è che non appare dubitabile che la legislazione fiscale si compone di un numero infinito di leggi, di regolamenti e di circolari attuative; molte volte le disposizioni si intrecciano tra loro e si accavallano: comunque vi è elefantiasi dei provvedimenti e la produzione normativa si controlla con difficoltà, anche se il Parlamento si è dato carico di licenziare le leggi che hanno introdotto semplificazioni.

È giunto tuttavia il momento di valutare l'urgenza di attivare un processo di delegificazione. Sono tuttavia consapevole che questo problema deve essere affrontato contestualmente agli altri nodi della società contemporanea italiana, tra i quali ultimi è senz'altro centrale la riforma della pubblica amministrazione.

Non entro nel merito delle singole disposizioni (lo hanno già fatto egregiamente il presidente Agostinacchio ed il sottosegretario) e rinvio le mie ulteriori riflessioni al momento dell'esame degli emendamenti di cui ci siamo fatti carico.

Il provvedimento ha connotazioni prevalentemente tecniche ed interviene per prevedere, come dicevo, talune necessarie proroghe di termini; per stabilire il coordinamento della disciplina sugli acconti IVA con le nuove modalità di registrazione e di liqui-

dazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari; per dare interpretazione ad alcune norme in materia di addizionale all'imposta sull'energia elettrica e per gli usi industriali, in materia di scarti di emissione di titoli obbligazionari e similari e in materia di attribuzione delle risorse finanziarie a favore del fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze e del fondo di assistenza dei finanzieri.

Vi sono poi le norme riguardanti la nuova disciplina dei CAAF, che sono molto interessanti e finalizzate a semplificare alcune procedure e a prevedere particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e per l'effettuazione dei rimborsi sulle richieste contenute nelle dichiarazioni che portano il visto di congruità. A tale proposito si è sviluppato in Commissione, e credo verrà ripreso domani mattina in aula, un interessante dibattito sulle figure professionali da coinvolgere.

Nell'articolo 4 del decreto-legge n. 48 del 1995 si affronta anche la questione dell'ICI, al fine di consentire ai comuni di fissare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del contribuente.

In Commissione è stato inoltre risolto il problema posto dal primo comma dell'articolo 1, derivante dal fatto che la proroga del termine del 15 dicembre 1994 per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti era stata fissata successivamente alla scadenza del termine stesso. Si è ritenuto opportuno estendere la definizione delle liti a quelle pendenti anche in data successiva al 17 novembre 1994.

In Commissione inoltre sono stati forniti chiarimenti in ordine alle difficoltà interpretative insorte a seguito dell'entrata in vigore, il 28 dicembre, del decreto-legge n. 719 del 1994, di cui quello attuale rappresenta la reiterazione. Infatti, il fatto che il termine del 28 dicembre per il versamento da parte dei titolari del conto fiscale fosse stato unificato a quello concernente gli altri contribuenti alla data del 27 dicembre, cioè il giorno prima dell'entrata in vigore del decreto successivamente reiterato, aveva generato perplessità.

Sempre in Commissione si è esaminato

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1995

con estrema attenzione il disposto dell'articolo 3 concernente la qualificazione professionale dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità formale; questione sulla quale avremo modo di tornare quando passeremo all'esame degli emendamenti. Il gruppo di alleanza nazionale ritiene essenziale rimarcare a tale proposito la professionalità dei soggetti da abilitare e reputa che il problema fiscale consista anche nel rendere giustizia ai tanti che pagano le tasse rispetto ai pochi che magari non le pagano.

Ci riserviamo di esprimere il nostro giudizio conclusivo in occasione delle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso; ad ogni modo, l'atteggiamento del gruppo di alleanza nazionale è prudentemente favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 1995. Valuteremo pertanto con attenzione come esso verrà modificato dai numerosi emendamenti presentati da noi e dai colleghi degli altri gruppi (*Applausi del deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Pistone, iscritta a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Bono. Ne ha facoltà.

**NICOLA BONO.** Signor Presidente, veramente pensavo di intervenire successivamente. Evidentemente c'è stata qualche rinuncia.

**PRESIDENTE.** Non è mai contento...

**NICOLA BONO.** C'è stata qualche rinuncia?

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pistone è assente e pertanto si intende abbia rinunciato ad intervenire.

**NICOLA BONO.** Volevo fosse precisato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 48 del 1995 concerne la proroga di alcuni termini tributari ed innova in materia di versamenti IVA, soprattutto modifica la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale oltre ad introdurre una

serie di norme in materia di ICI, di energia elettrica per opifici industriali, recupero del flusso monetario in zone di confine, scatti di emissione obbligazionari e fondi previdenziali.

Rispetto ai contenuti del presente decreto-legge, il gruppo di alleanza nazionale — come è nel suo stile — non si è sottratto al confronto ed al tentativo di migliorarne la portata sia in materia di estensione della scadenza di alcuni termini tributari (tra i quali vorrei ricordare in particolar modo il cosiddetto condono bagatellare, già varato con la legge 30 novembre 1994, n. 656) sia estendendo le annualità di benefici fiscali originariamente previsti solo per un anno sia introducendo esoneri di pagamento di penalità per violazioni formali o derivanti da inadempienze attribuibili, più che a comportamenti scorretti dei contribuenti, all'incertezza applicativa delle disposizioni di legge.

Sottolineo, tra l'altro, che la battaglia condotta in Commissione dal gruppo di alleanza nazionale ha prodotto numerosi risultati. Tra i vari emendamenti approvati, proposti da alleanza nazionale, emerge quello — presentato al comma 1 dell'articolo 1 — relativo alla proroga del condono dal 17 novembre 1994 al 31 dicembre dello stesso anno. Si è trattato di una battaglia portata avanti da alleanza nazionale per far sì che coincidesse con l'anno solare l'agevolazione per la soluzione delle cosiddette pendenze bagatellari.

L'approvazione di una proposta di modifica del gruppo di alleanza nazionale al comma 16 dell'articolo 1 ha consentito l'estensione da uno a tre anni dell'esenzione del pagamento della sovrattassa per le automobili diesel o azionate con impianto di alimentazione con gas di petrolio liquefatto o gas metano.

Un'altra proposta emendativa del nostro gruppo — comma 19-ter dell'articolo 1 — ha consentito l'esonero dalle sanzioni per i versamenti effettuati nel conto fiscale fino al 31 gennaio 1995, con un ritardo non superiore a due giorni. È a tutti noto come, per quanto riguarda tale aspetto, siano insorte numerose questioni relative all'applicazione di sanzioni per ritardato versamento da parte dei contribuenti che avevano male inter-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1995

pretato la norma sul corretto utilizzo del conto fiscale.

Con l'approvazione di un altro emendamento presentato dal gruppo di alleanza nazionale all'articolo 3, si è garantita la possibilità per l'utente di un centro di assistenza fiscale di rivolgersi anche ad un professionista esterno per l'apposizione del visto di conformità. Si tratta, di una misura che consente al contribuente la massima libertà di scelta del professionista per quanto attiene la delicata questione della coincidenza tra le scritture contabili e la dichiarazione stessa, costituita dal visto di conformità. In tal senso, devo dire che non siamo d'accordo con il sottosegretario Caleffi quando afferma che, ad avviso del Governo, la soluzione trovata in Commissione soddisferebbe il requisito dell'individuazione di un sufficiente percorso di professionalità. Alleanza nazionale ha contestato in maniera netta e chiara tale soluzione perché — voglio ricordarlo — in Commissione è stato approvato un emendamento che consente di poter apporre il visto di conformità anche a soggetti non iscritti in albi professionali — iscritti, quindi, negli albi camerali: mi riferisco ai cosiddetti consulenti tributari — nonché a semplici possessori di partita IVA per almeno 7 anni. Quale sia il nesso tra la professionalità ed il possesso della partita IVA è tutto da dimostrare, caro sottosegretario Caleffi e cari colleghi che avete condiviso in Commissione — auspico che in aula cambierete opinione — tale impostazione. Il vero problema consiste invece proprio nel fatto che il visto di conformità non può essere gestito come uno strumento di natura clientelare attribuito a taluni soggetti solo perché avanzano richiesta in tal senso. O il visto di conformità è una cosa seria, ed allora va gestito individuando percorsi professionali che garantiscano non il professionista che lo appone ma l'utente che se ne avvale ed il fisco che impone il relativo obbligo, oppure non è una cosa seria; ed allora va eliminato. Non possiamo però fare di un istituto serio una merce di scambio anche di natura clientelare nei confronti di soggetti rispettabilissimi, che svolgono una funzione sociale ed il cui lavoro nessuno mette in discussione, ma che obiettivamente

— se si tratta di delineare percorsi professionali — non posseggono i titoli necessari.

Gli albi camerali sono stati dichiarati illegittimi non da un partito politico o da un ordine professionale, ma da due sentenze del Consiglio di Stato le quali, con decorrenza dal 1993 — su questo argomento ci diffonderemo maggiormente quando parleremo degli emendamenti che si occupano specificamente di esso —, hanno sancito che gli albi camerali nella loro attuale veste non sono più legittimi. I soggetti iscritti ai medesimi albi non hanno superato alcun vaglio di professionalità. È un po' come dire che da domani mattina gli odontotecnici potranno praticare interventi chirurgici ai loro clienti o che i possessori di laurea breve in giurisprudenza potranno patrocinare davanti al tribunale i loro rappresentati.

Stiamo insomma parlando di incongrui livelli di legittimazione per i soggetti autorizzati ad apporre il visto; ripeto comunque che del tema ci occuperemo domani in modo più diffuso ed approfondito.

Sempre in tema di visto di conformità, in Commissione è stato approvato un emendamento proposto da alleanza nazionale relativo alla possibilità di apporre tale visto anche su contabilità tenute dal contribuente stesso o da terzi per suo conto.

Un altro emendamento di alleanza nazionale — anch'esso approvato — riguarda l'articolo 6 del decreto e stabilisce l'esonero dalle addizionali di cui al comma 1 dello stesso articolo 6 per l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici con fornitura a tariffa di altissima utilizzazione.

Il nostro gruppo ha inoltre presentato — e la Commissione ha approvato — un emendamento relativo all'introduzione di una nuova fattispecie, consistente nella sanatoria per i mancati adempimenti di carattere formale da eseguirsi da parte dei contribuenti che risiedono nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania, colpite dal terremoto del dicembre del 1990.

Come si vede, onorevoli colleghi, le proposte di alleanza nazionale sono state finalizzate a rendere più corretto il godimento di talune agevolazioni, ad intervenire in fa-

vore della produzione, a regolarizzare in modo più serio l'importante istituto del visto di conformità, a rendere più umano il rapporto fisco-contribuente. Malgrado questa importante opera di miglioramento normativo, la portata complessiva del provvedimento appare del tutto insoddisfacente, spingendoci a presentare una serie di proposte, molte delle quali già avanzate in Commissione e respinte, mentre altre, più recenti, derivano dal deludente risultato — almeno per quanto attiene alla specifica materia tributaria — della manovra economica.

A tale proposito, va sottolineato un aspetto di carattere squisitamente politico. Il sottosegretario Caleffi, a nome del Governo, ha invitato i presentatori degli emendamenti, ritenuti contraddittori e comunque eccessivamente numerosi, a ritirarli. Signor sottosegretario e colleghi che informalmente avete manifestato qualche perplessità sull'atteggiamento di alleanza nazionale in merito al provvedimento in discussione, il nostro gruppo non sta conducendo una battaglia di opposizione al decreto-legge. Non stiamo dicendo che non vogliamo questo provvedimento; stiamo ponendo un problema di carattere politico, quello di un miglioramento qualitativo del decreto alla luce di alcune considerazioni.

La prima di esse è di carattere politico e trova ampia giustificazione nei contenuti del decreto-legge sulla manovra economica che la Camera ha approvato la settimana scorsa. Nel corso dell'esame di quel provvedimento è apparsa chiara la volontà del Governo di tornare indietro rispetto all'impostazione del precedente esecutivo, presieduto dall'onorevole Berlusconi, in materia tributaria. Ciò è dimostrato dal fatto che si è nuovamente fatto ricorso alla leva tributaria per incidere sull'equilibrio dei conti pubblici.

In proposito, gli strumenti tributari individuati rasentano il livello della vessazione, con una raffica incredibile di nuove norme. Per quanto riguarda l'individuazione dei cosiddetti meccanismi elusivi, abbiamo esaurito ogni possibile fantasia: nella manovra economica siamo andati a prevedere perfino la tassazione della dichiarazione dei redditi che il commercialista fa a se stesso, così

come la tassazione della prestazione professionale che il professionista rende alla madre, al figlio, alla zia; abbiamo tassato — sottosegretario Caleffi, cari colleghi — il proprietario del ristorante che consuma il pasto prima di iniziare la serata di lavoro, così come abbiamo tassato il pasto dei familiari del ristoratore o dei camerieri che lavorano in quel locale. È una follia: le proposte di questo Governo e le decisioni di questo Parlamento per alcuni aspetti sono follie, che nella disperata e dissennata ricerca di nuovi strumenti di imposizione fiscale dimostrano che siamo arrivati non alla frutta, ma al digestivo!

Di fronte ad un'impostazione del genere, alleanza nazionale non può restare silente: pone così, nella discussione di questo strumento tecnico — il primo che giunge all'esame del Parlamento dopo la manovra —, una serie di questioni di carattere politico ed ovviamente di natura tecnica (come ha detto l'amico collega Giovanni Pace). Si tratta, soprattutto, di problemi che investono la sfera dell'equità e della giustizia: dovrebbero rappresentare, secondo noi, livelli invalicabili di correttezza legislativa.

In questo senso non vi è alcuna contraddizione nei nostri comportamenti. Non siamo qui a fare barricate: non dimentichiamo che il presente provvedimento è stato inizialmente presentato dal Governo Berlusconi e che recava la firma del precedente ministro delle finanze Tremonti. Lo dico per fugare qualunque dubbio di speculazioni surrettizie: non disconosciamo la paternità di questo decreto dal punto di vista della produzione storica, ma crediamo che il provvedimento rappresenti un serio e corretto terreno di confronto politico alla luce delle nuove condizioni politiche e normative (queste ultime discendenti dalla recente approvazione della manovra economica).

In particolare, nell'ambito dell'esame di questo decreto il gruppo di alleanza nazionale punta a realizzare alcuni obiettivi di fondo.

In primo luogo, alleanza nazionale punta a rendere concretamente attuabili le norme sul cosiddetto condono bagattellare. A tal fine, occorre necessariamente spostare le date entro le quali prevedere una serie di

adempimenti: non sfuggirà al sottosegretario — e ne abbiamo parlato anche in Commissione — che, non essendo stato convertito nei tempi previsti il decreto-legge n. 719, tutte le norme che fanno riferimento alla scadenza del 31 marzo vanno necessariamente adeguate, prevedendo — almeno — la seguente formulazione: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Credo che su questo punto si possa trovare l'opportuna intesa.

Il secondo obiettivo è quello di evitare che l'esonero della sovrattassa sul diesel e sui motori alimentati a gas si scarichi sull'aumento generalizzato del 6 per cento della tassa ordinaria di circolazione.

Un altro punto è l'eliminazione dell'assurda impostazione relativa all'anticipo del versamento IVA, che crea enormi disagi ai contribuenti e, di contro, scarsi e comunque non proporzionati benefici al fisco.

Altro obiettivo è definire un limite al diritto di esercitare il visto di conformità escludendo i consulenti tributari dai soggetti che ne sono titolari. Occorre, poi, eliminare ogni forma di discriminazione tributaria tra i proprietari di immobili e tener conto dell'insopportabile peso tributario che grava sulla casa.

Condurremo una battaglia anche perché sia abolita la tassazione del contributo previdenziale a percentuale concernente gli onorari professionali. Non riusciamo a comprendere tale previsione: porterà scarsissimi benefici al fisco e comporterà costi enormi in termini di adeguamento dei programmi degli studi professionali e di fastidi oggettivi per i professionisti, che saranno costretti a calcolare l'IVA anche su una posta che non è un'entrata, un onorario, ma una partita di giro: i professionisti stessi la riscuotono per versarla poi nelle casse previdenziali.

Alleanza nazionale propugna inoltre l'eliminazione del recente aumento del carburante agricolo (altra norma contemplata nella manovra finanziaria) e il contestuale incremento del prezzo della benzina verde. Proponiamo la soppressione dell'assurdo articolo 16-bis del decreto-legge n. 41, relativo alla tassazione delle prestazioni professionali. In precedenza ho fatto cenno all'autocon-

sumo dei professionisti e di talune categorie di imprenditori che operano nel settore dei servizi. Prospettiamo, in via subordinata, almeno una riformulazione della citata disposizione.

Come si può notare, dal pacchetto complessivo di proposte presentate dal gruppo di alleanza nazionale emerge la volontà di procedere alla riscrittura del provvedimento. Si mira a rendere continuativo il percorso iniziato dal Governo Berlusconi in materia tributaria, che ha già subito una pesante battuta d'arresto con la manovra finanziaria, mentre al contrario alleanza nazionale ritiene che debba ritrovare nuovo impulso. Infatti uno dei punti nodali per una politica di rilancio economico passa attraverso la semplificazione, la razionalizzazione, la sburocratizzazione del sistema tributario nazionale; ciò prelude ad una chiara politica di progressiva riduzione del carico fiscale che favorisca il rilancio degli investimenti e consenta la ripresa dell'occupazione. Questo era e rimane l'obiettivo principale di alleanza nazionale e del polo; si tratta di una delle principali ragioni comprese dall'elettorato il 27 marzo che ha portato il polo alla vittoria elettorale e all'inizio del processo di costruzione della seconda Repubblica, che oggi appare fortemente compromesso dai tentativi di restaurazione che il vecchio regime dei partiti sta pesantemente e senza esclusione di colpi tentando di attuare.

Promuoveremo alla Camera un serrato dibattito, emendamento per emendamento, sulle questioni che abbiamo sollevato e auspichiamo che tutti i gruppi assumano un atteggiamento costruttivo. Lungi da noi pertanto qualunque volontà o spirito ostruzionistico; intendiamo porre unicamente problemi di merito cui attribuiamo grande rilevanza, e prospettare percorsi tesi a riparare i guasti arrecati nel recentissimo passato.

In questo senso e con tale spirito ci riserviamo un giudizio complessivo finale sul decreto-legge in discussione, augurandoci che l'imminente dibattito contribuisca a migliorare nettamente il provvedimento, nel cui merito alleanza nazionale intende svolgere fino in fondo il suo ruolo (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Barra. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MICHELE BARRA. Signor Presidente, qualche istante fa mi è venuto da pensare al fatto che il decreto-legge in discussione non può non essere messo a confronto con la manovra finanziaria di recente approvata, sia pure con una maggioranza striminzita, dal Parlamento. Il pensiero tornava ai tempi passati, alle vecchie logiche, quelle dei rabberciamenti, delle stangate, dei balzelli, che pensavamo di aver eliminato dall'attuale legislatura e che oggi, invece, ci troviamo ad utilizzare pure strumentalmente, come in precedenza, con dovizia di argomenti, il collega Bono ha precisato.

Questo decreto-legge deve essere l'occasione per le forze che si oppongono ad una filosofia distorta del ricorso alla manovra tributaria per correggere anomalie ed assurdità che abbiamo registrato in sede di discussione della manovra finanziaria. Ci viene quasi da rimpiangere, signor Presidente ed onorevoli colleghi, addirittura il ministro Formica, quando dobbiamo ricordare — come ha fatto il collega Bono — che con l'approvazione del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (la famosa manovra correttiva) saremo costretti a far pagare la dichiarazione dei redditi anche alla nonnina che, con il modello 101 ed un pezzetto di terreno, andrà a chiedere al proprio nipote di aiutarla a compilare il modello 740. Ci troveremo di fronte all'assurdità per cui il professionista potrà essere accusato di evasione fiscale se avrà prestato un consulto ad un figlio, al coniuge o a se stesso. Infatti, con la manovra ricordata dal collega Bono, si è previsto quanto di più assurdo si sarebbe potuto concepire: il principio dell'autotassazione delle prestazioni di servizi resi da professionisti o da imprese a se stessi, a famigliari o a titolo gratuito.

È chiaro, allora, signor sottosegretario, che il gruppo di alleanza nazionale, il quale ha lavorato in Commissione finanze per dieci mesi seguendo come principio ispiratore quello di introdurre nell'ordinamento giuridico riforme strutturali che costituissero anche una leva per la ripresa economica e delle attività produttive, non può esimersi

dal proporre quelle misure correttive ritenute indispensabili per evitare che si continui lungo la strada di un rattoppamento continuo di una serie di interventi sui quali ci siamo dichiarati contrari, perchè non tengono conto dell'esigenza di una nuova legislazione tributaria.

Ecco perchè, pur non disconoscendo che il decreto-legge al nostro esame è la reiterazione di un decreto-legge precedente, il n. 719 del 1994, che porta la firma del Governo Berlusconi e del ministro Tremonti, riteniamo che in questo contesto esso acquisti una valenza del tutto particolare, che esula dal significato che il provvedimento poteva avere nel quadro di una progettualità di grande rilevanza, quale quella che il Governo Berlusconi, il ministro Tremonti e le forze della maggioranza del polo cercavano di costruire. Ciò nella prospettiva di un nuovo ordinamento tributario che rispondesse alle esigenze delle categorie economiche, eliminasse i balzelli, escludesse tutte le forme di «tartassamento» che negli ultimi anni hanno penalizzato, stroncato, distrutto centinaia di aziende e di iniziative produttive.

Collegli deputati, il decreto-legge n. 719 era un tassello diretto a realizzare il mosaico attraverso il quale (sulla base dei contenuti già esposti nel famoso *Libro bianco* della riforma tributaria) ristrutturare il nostro assetto fiscale e tributario e spostare la pressione fiscale dalle imposte dirette a quelle indirette, proprio per alimentare la propensione a nuovi investimenti produttivi e, di conseguenza, nuove capacità occupazionali. Attraverso le imposte indirette si trattava di colpire i beni voluttuari e di lusso, per realizzare così il principio di cui all'articolo 53 della Costituzione, che vuole una tassazione basata sulla capacità contributiva.

Questa architettura, signori colleghi, è stata devastata dalla manovra che abbiamo approvato qualche settimana fa; ne risulta devastato anche lo spirito del decreto-legge in esame, diretto appunto a creare le condizioni per un'azione futura sistematica, organica e progettuale.

Peraltro, con alcuni emendamenti approvati dalla Commissione finanze grazie ad una caratteristica maggioranza da «ribaltone», si sono introdotte misure che contestia-

mo decisamente e fermamente. Mi riferisco, in particolare, all'emendamento con cui si sono estese ad una non meglio qualificata categoria di esperti tributari prerogative professionali specifiche di categorie per le quali è prevista l'abilitazione e l'iscrizione ad albi professionali. Ebbene, non intendo assumere le vesti di Bernardo di Chiaravalle per avviare in quest'aula una nuova crociata a difesa delle libere professioni. Sono però inammissibili le considerazioni che hanno sostenuto e supportato iniziative di questo genere, quale quella intesa a definire riserva di caccia — o territorio riservato di caccia — ciò che i liberi professionisti vorrebbero conservare nell'interesse lobbistico o cosiddetto corporativo. Niente di più falso. Non possiamo dimenticare che esiste una normativa nazionale e comunitaria finalizzata essenzialmente alla tutela della fede pubblica e che richiede per l'esercizio di libere professioni almeno una laurea breve; un tirocinio obbligatorio di minimo due anni; il superamento di un esame di Stato; l'assoggettamento a precise norme regolamentari dell'esercizio dell'attività, stabilite con legge; l'obbligo di rispettare una tariffa con minimi e massimi stabiliti sempre dalla legge; il rispetto di codici deontologici, redatti dai singoli ordini professionali; l'assoggettamento a censure, sospensioni e cancellazioni dall'albo nei casi di particolari violazioni e scorrettezze; l'inquadramento obbligatorio ai fini previdenziali e la relativa contribuzione mutualistica corrisposta con le proprie tasche e non in forme parassitarie, come avviene per altre categorie.

Pretendere di riconoscere competenza professionale a categorie spurie, che non presentano neppure in parte queste caratteristiche, non solo significa privare di tutela i cittadini, ma anche svilire il ruolo dei veri professionisti e soprattutto porre le libere professioni italiane al di fuori della crescita civile comunitaria, impedendo che si realizzi in pieno la circolazione senza vincoli in ambito europeo delle attività autonome.

Si cominci pure dalla LAPET e finiremo col dover riconoscere competenza chirurgica agli infermieri! Ai disegnatori dovremmo riconoscere la possibilità di redigere progetti di ingegneria e di architettura, e così via,

andando a debellare totalmente, a scardinare, l'espressione più democratica nell'esercizio del lavoro, che è rappresentata appunto dalle attività libere professionali.

Per quanto riguarda poi altri contenuti del decreto-legge, qualche parola dobbiamo spendere su alcuni aspetti che abbiamo già avuto occasione in Commissione finanze di stigmatizzare; mi riferisco in particolare al comma 4 dell'articolo 1, che proroga eccessivamente il termine per la revisione delle tariffe d'estimo. Sappiamo benissimo quante distorsioni, quante discrasie, quante ingiustizie di tipo tributario sono contenute nelle tariffe d'estimo così come sono attualmente in vigore. E se solo pensiamo che le tariffe d'estimo oggi vigenti, non conformi alla reale potenzialità e alla capacità reddituale degli immobili urbani, servono per pagare l'IRPEF, l'ICI, l'IRPEG, l'imposta di registro, possiamo concludere che procrastinare ulteriormente un sostanziale intervento in materia di modifiche di tariffe d'estimo significa continuare a far pagare poco ad alcuni e troppo ad altri!

È una forma di sperequazione tributaria e di ingiustizia che invece andrebbe rimossa in tempi ben più brevi rispetto al termine del 1° gennaio 1998 previsto dal comma 4 dell'articolo 1.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 1, i commi 6 e 7 disattendono una specifica normativa introdotta dalla legge finanziaria per il 1995; mi riferisco all'articolo 44 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724. Per tale ragione andrebbe soppresso il termine del 31 dicembre 1995 ed inserito il richiamo alla norma sopracitata.

Il comma 10 dell'articolo 1 introduce poi un ulteriore termine di differimento della prescrizione prevista in materia di accertamenti ai fini dell'INVIM straordinaria e decennale. Non ci sono giustificazioni di fronte ad un differimento di tal genere che non trova altra motivazione se non quella dell'attuale incapacità ed impotenza da parte dell'amministrazione finanziaria di controllare, verificare e rettificare, se del caso, le dichiarazioni fiscali nei termini ordinari previsti dalla legge. Ma indulgiamo su questo «strappo», su questa eccezionalità, proprio perché



siamo consapevoli che l'amministrazione finanziaria, se pungolata da scadenze di termini, è indotta ad effettuare, secondo vecchie logiche non ancora superate, accertamenti tributari arbitrari, infondati e vessatori.

A fronte di tale pericolo, confermiamo il nostro consenso alla proroga e vogliamo che gli uffici del registro siano messi in condizione di effettuare i loro esami tranquillamente ma sulla base (chiediamo un impegno esplicito in tal senso da parte del Governo) di direttive adeguate, che consentano loro di analizzare correttamente e seriamente le dichiarazioni INVIM e di rettificarle, eventualmente, in base a motivazioni non stereotipate, di stile, pretestuose, ma rispettose del diritto del cittadino contribuente a conoscere le ragioni del credito o dell'azione vantata dall'amministrazione finanziaria allorquando ritenga infondata, scorretta o insufficiente la dichiarazione e l'imponibile che ne deriva.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel concludere il mio intervento, che prelude ad una intensa azione che intendiamo condurre in quest'aula domani, quando entreremo nel merito degli emendamenti da noi presentati, vorrei esprimere un auspicio a nome del gruppo di alleanza nazionale e dello schieramento del polo, del quale facciamo parte e in cui ci identifichiamo. Auspichiamo che il decreto-legge in esame sia convertito in legge (lo riteniamo giusto in quanto ne condividiamo i principi di fondo e in quanto gli effetti da esso già prodotti non sono reversibili), ma ci auguriamo che provvedimenti di questo genere si possano inserire, a breve, dopo la fine di questa legislatura con le auspicate elezioni politiche (un chiarimento politico è necessario per giungere ad un assetto di politica economica rispondente al programma proposto dalla forza che vincerà), in una logica più ampia, in una progettualità che dia finalmente alla nazione ciò che essa chiede. Mi riferisco ad un programma che preveda interventi finalizzati al raggiungimento di alcuni obiettivi e non interventi occasionali, sporadici, che nascono soltanto da un fabbisogno di cassa e servono solo a tamponare una falla. Le lacune esistenti si possono colmare solo intervenendo in termini strutturali negli ordinamenti che

richiedono un deciso intervento, come abbiamo auspicato nei nostri programmi elettorali e come è auspicato nel programma del Governo Berlusconi (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zacchera. Ne ha facoltà.

MARCO ZACCHERA. Signor Presidente, un anno fa, di questi tempi, era in corso la campagna elettorale ed uno degli argomenti che, come sempre, attirava maggiormente l'attenzione della gente era quello della semplificazione degli aspetti fiscali. Poiché non si tratta solo di uno *slogan* elettorale, ma di qualcosa in cui si crede, mi domando se con il decreto-legge in esame stiamo semplificando la vita dei contribuenti o se, una volta di più, stiamo facendo qualcosa che, alla lunga, sarà per tutti una zappa sui piedi.

Non so quanti dei colleghi presenti abbiano letto taluni passi del decreto-legge in esame. Poche righe dell'articolo 2 sono sufficienti ad illustrare meglio il mio pensiero: «All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 l'ultimo periodo è soppresso; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3-bis (...)», articolo, quest'ultimo, lungo un'intera pagina.

Ho sempre criticato i legislatori, che ci hanno preceduto, per la totale incomprendibilità delle disposizioni legislative da essi approvate; mi sembra però che, purtroppo, stiamo seguendo la stessa strada poiché costruiamo, passo dopo passo, formulazioni sempre più complesse, che vanno a discapito della serietà e della comprensione dei testi. Tutti concordano sull'esigenza di giungere ad una semplificazione del sistema fiscale, ma con il decreto-legge in esame non si è colta l'occasione per fornire al fisco strumenti che lo parametrino in modo semplice nei confronti dei cittadini.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1995

Verso tale direzione ci si sarebbe dovuti muovere per vari motivi, innanzitutto per una questione di giustizia. Non si può infatti essere complicati e allo stesso tempo pretendere di essere equi, perchè nella complicanza si crea sempre la possibilità di essere furbi e quindi non si è giusti. Conseguentemente, il fisco va a colpire con maggiore severità tutti, indistintamente, senza verificare se chi ha fatto il furbo lo abbia fatto in riferimento ad una questione marginale o non si sia neppure accorto di violare una norma o, invece, volutamente abbia approfittato dei cavilli posti in modo strategico all'interno delle normative le quali, come dicevo prima, sommandosi l'una all'altra, creano solo complicazioni. Dunque, anche il provvedimento al nostro esame è tutto tranne che una semplificazione equa delle norme.

Un altro motivo che avrebbe dovuto spingere alla semplificazione del sistema fiscale va individuato nel risparmio. Se lo Stato non è capace di selezionare le norme in base alle quali ottenere il gettito, non opera un aumento degli introiti globali, ma semplicemente una duplicazione, se non una triplicazione, delle procedure, effetto che, a sua volta, non porta ad alcun risparmio, perchè non si ha il tempo per individuare l'evasore incallito, l'evasore totale, il quale, attraverso differenti marchingegni, riesce ad inserirsi nel complicato meccanismo del sistema burocratico e, quindi, a sparire come le bisce in mezzo ai prati nel mese di agosto, che si perdono fuori dagli specchi d'acqua dove solitamente vivono.

Se ci fosse una maggiore trasparenza fiscale, sarebbe più facile stanare gli evasori. Lo sostengo da sempre; lo sostenevo in passato, quando facevamo parte della maggioranza, e continuo a farlo oggi, che siamo di nuovo all'opposizione: non è possibile operare con un fisco incapace di colpire con severità e serietà gli evasori!

Nell'osservare il lavoro dell'ex ministro Tremonti in funzione dell'emanazione di quei provvedimenti fiscali, mi sono detto che forse era la volta buona per semplificare il sistema fiscale italiano. Invece no, quelle normative sono state accantonate, sono sul viale del tramonto o su un binario morto, mentre noi abbiamo ripreso non dico la

strada delle «riforme-patacche», ma sicuramente quella delle «toppe» (mi riferisco alle toppe che, applicate sui pantaloni, tengono insieme il tessuto strappato).

Com'è possibile prevedere (come fa il decreto-legge al nostro esame) che per tre anni ancora non verrà affrontato il problema degli estimi e delle rendite catastali? Chi vi parla svolge attività professionale da quando era giovane e si è divertito davvero nel rilevare le assurdità con cui sono state computate le rendite catastali, che non tengono assolutamente conto di quanto il nostro paese si sia evoluto nell'arco di cinquant'anni. Voglio dire che un edificio situato sulla piazzetta di Portofino vale meno di un altro, costruito magari negli anni fra il 1930 e il 1940, ubicato nella periferia di Milano, perchè con molta probabilità è stato accatastato come casa popolare (soprattutto se era di proprietà di un marittimo) e tale accatastamento è rimasto inalterato negli anni, nonostante oggi il valore degli immobili a Portofino abbia raggiunto livelli altissimi.

Procrastinare per tre anni la soluzione dei problemi riguardanti gli estimi catastali, applicando ogni tassazione sui vecchi estimi senza contemporaneamente individuare altri mezzi per fissare il valore degli immobili, è assurdo. È come applicare la stessa imposizione fiscale sui trasferimenti: quando si moltiplica per cento il valore della rendita catastale, se questa rendita è lontana dal valore reale, anche tutte le tassazioni saranno distorte e soprattutto i trasferimenti saranno al di fuori della logica. Nell'ambito stesso delle rendite catastali non c'è assolutamente equità. Normalmente, tutti gli immobili destinati a civile abitazione hanno una valutazione catastale inferiore al valore di mercato, e quindi lo Stato ci perde; laddove, nel caso di uso commerciale le cifre sono superiori al valore di mercato. Anche questa è un'iniquità nei confronti del contribuente. Ma evidentemente è molto più facile, invece di andare alla radice del problema, moltiplicare per quaranta, per cento, per centoventi, per centoquaranta una base di partenza già assurda. Non capisco come possa, un Governo che seriamente voglia porsi il problema, rinviare praticamente di tre anni l'adozione di misure idonee.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1995

E veniamo ad un altro aspetto. Si introduce — ed è comprensibile — il problema della diversità delle accise, per alcuni prodotti che in Slovenia costano meno che in Italia nei confronti di alcune zone di confine. A parte la facile battuta che basta andare avanti così (visto che la lira si è svalutata di non so quale percentuale anche nei confronti della moneta slovena) e tra un po' il problema sarà risolto, perché comunque costerà più caro comprare in Slovenia, non dobbiamo dimenticare che vi sono molte altre zone di confine, nel nord Italia, a contatto con realtà completamente diverse dalla nostra. Tutti i venditori di benzina delle province di Como, Varese e Novara e delle altre province vicine al confine svizzero, ad esempio, in passato hanno fatto la fame ed hanno chiuso le rispettive attività perché negli anni scorsi non c'era nessuno tanto stupido da fare rifornimento in Italia, dal momento che in Svizzera il prezzo della benzina era pari alla metà di quello praticato in Italia. Oggi abbiamo un fenomeno inverso: la benzina ha pressappoco lo stesso prezzo, ma gli svizzeri vengono in massa in Italia per fare acquisti. Il risultato è che nelle zone di confine i prezzi al consumo dei generi alimentari sono aumentati del 30 per cento. Prima dei recenti incrementi, infatti, il costo delle derrate alimentari nei negozi italiani delle zone di confine erano pari a meno della metà del costo delle merci svizzere; e il confine elvetico si può attraversare senza alcun controllo. Quindi, le popolazioni vicine al confine scontano questo incremento e non vengono assolutamente cautelate da tale punto di vista. Qualcuno potrebbe obiettare che sto uscendo fuori tema, ma non è così. Nel momento in cui, infatti, ci accingiamo ad affrontare un problema esistente nelle aree di confine vicine alla Slovenia, poiché la Costituzione stabilisce che tutti gli italiani sono uguali davanti alla legge non possiamo non considerare che esistono problemi simili relativi ai prezzi in altre zone di confine. In qualche maniera, per equità, occorrerebbe pur tenerne conto.

Vi è poi il problema dei CAAF e dei visti di congruità. Come qualche collega ha già sottolineato, siamo di fronte ad una discriminante che bisogna chiarire. Il Governo

intende fidarsi di chi rilascia le certificazioni fiscali, ed io ritengo che ciò sia doveroso e giusto. Ma, allora, deve fissare innanzitutto criteri estremamente severi per stabilire in modo chiaro chi può apporre i visti di congruità. In secondo luogo, quando viene rilasciato un visto di congruità, il Governo deve controllare anche, dal punto di vista fiscale, che colui che lo appone versi al fisco le tasse sulla relativa parcella. E questo mi sembra abbastanza ovvio.

Ma occorre anche effettuare controlli di qualità, in modo che i bilanci certificati, le dichiarazioni certificate siano, fino a prova contraria, assolutamente attendibili. Lo Stato, quindi, deve dare fiducia e agire di conseguenza. Però — attenzione — deve disporre controlli rigidissimi di qualità su coloro che svolgono questo lavoro; e se qualcuno fa il furbo, deve immediatamente metterlo in condizioni di non nuocere. Altrimenti, consentire che persone poco serie appongano il visto di congruità diventa un *boomerang* molto pericoloso per lo Stato. Qui, allora, il discorso non funziona. Il sottoscritto ha sostenuto un esame di Stato in cui veniva di norma bocciato il 95 per cento dei candidati. Abbiamo studiato anni per diventare dottori commercialisti! Dovremo pure avere il diritto-dovere di rilasciare una certificazione che sul nostro onore, sulla nostra fiducia, riteniamo giusta! Il controllo, invece, viene fatto soltanto in maniera formale, mai sostanziale. L'aggettivo «formale», nell'articolo 3 e nei successivi, ricorre molte volte, ma non si fa mai accenno al termine «sostanziale». So di addentrarmi in un terreno delicato, ma bisogna essere corretti ed onesti sotto tale profilo. Quando sono chiamato ad apporre un visto di congruità, non devo controllare solo l'aspetto formale della documentazione, ma esprimere anche un giudizio sostanziale, devo cioè giudicare se i dati forniti dal contribuente sono credibili. Non ci si può comportare come Pilato e rimanere impassibili se chi ha comprato per cento ha venduto soltanto per cinquanta. Non si può dire: «Sì, sì, stando alle carte che mi sono state date è tutto regolare». Poi, siccome non sono stupido, capisco benissimo che quella persona non ha emesso gli scontrini fiscali. In questo

modo che validità ha la certificazione di bilancio? È soltanto una formalità, che anzi si muove in senso contrario agli obiettivi che si pone lo Stato.

Come deputato di alleanza nazionale mi pongo questi problemi specifici e dico che, al punto in cui siamo, non possiamo permettere che tutti o quasi tutti appongano i visti di conformità, altrimenti non avremo la garanzia che chi li emette paghi nel momento in cui non segue il comportamento dovuto. E pagare non significa soltanto ricorrere ad una polizza di assicurazione (con tutte le compagnie fantasma che sono nate, tramontate e morte in questi anni — chissà perché!... — e che avrebbero dovuto garantire tutto, ma poi non hanno garantito niente...). Ma lasciamo perdere questi aspetti! La compagnia di assicurazione riesce sempre a trovare un cavillo per provare che la responsabilità non è del professionista, ma magari proprio dello Stato, visto che la normativa non era chiara: passano poi dieci anni, il contribuente ha versato il dovuto, ma la compagnia di assicurazione non paga (questo è l'esito classico).

Chiudendo la parentesi, non si può permettere a tutti di rilasciare i certificati. Ho visto centri di assistenza, magari parasindacali, nei quali non si riusciva a capire chi fosse la persona che effettivamente controllava una certa dichiarazione dei redditi. Se tali associazioni non hanno un responsabile legale, non si riuscirà mai a stabilire a chi sia imputabile una determinata responsabilità («vai a vedere chi l'ha rotta», dice il proverbio...).

Io penso, in conclusione, che non si possa esprimere un voto contrario sul provvedimento, perché esso fa fronte a necessità impellenti. Mi riferisco, per esempio, a quella di aggiornare le scadenze del condono. Anche a questo riguardo mi chiedo se, in uno Stato di diritto, quando viene emanata una normativa non si debba sapere per quanto tempo dovrà essere applicata! Nella situazione attuale, si dice al contribuente che vi è la possibilità di chiedere il condono e gli si indicano i relativi termini; poi, si arriva al giorno prima della scadenza sapendo che la data verrà prorogata una, due, tre, quattro, cinque volte! La credibilità di uno

Stato si valuta da ciò! E invece da noi, ogni volta, puntualmente, si arriva alla proroga perché sovente non è possibile presentare le istanze di condono in tempo utile; esse, infatti, richiedono chiarezza normativa, ma questa non vi è e dunque non si può rispondere ai quesiti che vengono rivolti! Nel frattempo, scade il decreto-legge e si rinnovano i termini del condono. Mi chiedo: è credibile questo Stato? Secondo me, se continuiamo a perpetuare l'attuale perversa situazione, non lo è, ma alla fine è proprio lo Stato che ci rimette, per quella mancanza di congruità di cui parlavo prima, e per scarsa serietà.

Vi sono anche altri motivi per i quali il decreto-legge in esame deve ritenersi sicuramente positivo. Il discorso della benzina verde va affrontato in maniera seria: si deve pur correggere la situazione, ma bisogna dirlo prima con chiarezza. Non si può stravolgere tutto da un giorno all'altro! Leggevo che in una sola provincia si sono previsti circa 7 miliardi in più di imposizioni fiscali sui consumi per alcune decine di migliaia di produttori agricoli. E ciò da un giorno all'altro e, per di più, in una situazione di estrema difficoltà: guarda caso, infatti, in Piemonte si è verificata anche l'alluvione, che ha danneggiato gravemente moltissime imprese agricole.

Se, dunque, si devono aggiornare le tassazioni sulla benzina verde, lo si dica in anticipo e si avvisino i contribuenti in precedenza, indicando la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Il discorso dell'alto consumo è ridicolo! Insomma, perché lo Stato deve vivere terrorizzando i contribuenti per le idiozie che poi vanno a finire sui giornali? Quante decine di esempi si possono trovare, nella carriera professionale di ciascuno, in cui lo Stato si è comportato in maniera sciocca, controproducente, assurda per motivi ridicoli e poi, invece, non è intervenuto quando era evidente l'evasione?

Lo stesso vale per i funzionari dello Stato colpevoli, dai quali non si recupera mai nulla. Leggetevi — lo faccia il gentile rappresentante del Governo — la relazione della Corte dei conti dell'anno scorso in ordine ai crediti vantati dallo Stato verso i suoi dipendenti. Ve n'è uno risalente addirittura al 1939 che non è stato ancora incassato (non

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1995

so se sia ancora in vita colui che avrebbe dovuto pagarlo: glielo auguro)! Però questa è una realtà! Lo Stato non è credibile se poi chi sbaglia all'interno delle sue strutture la fa sempre franca! È un discorso di equità e di credibilità.

Dunque, per senso di serietà si dovrà arrivare ad un accordo. Permettetemi, tuttavia, di proporre concretamente, all'interno del decreto-legge al nostro esame, cambiamenti e semplificazioni attraverso la presentazione di taluni emendamenti. Se non faremo questo, non saremo credibili e quello che un anno fa promettevamo alla gente non sarà mantenuto. Non mi interessa in alcun modo addurre come giustificazione il fatto che noi oggi siamo all'opposizione e che altri, invece, sono al governo. È la risposta generale del Parlamento, la risposta generale del Governo, la risposta generale dello Stato che deve essere credibile nei riguardi dei cittadini!

Invece, troppe volte questo non succede e non ritengo che approvare *sic et simpliciter* il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 48 del 1995 migliorerà i rapporti con i cittadini contribuenti. Questa sarà stata allora un'occasione sciupata, mentre avrebbe potuto essere, riprendendo il contenuto delle proposte fatte dall'ex ministro Tremonti, un'opportunità per dimostrare che lo Stato, una volta tanto, è forte con i forti ed è comprensivo con i deboli e non viceversa, come purtroppo, forse per volontà di nessuno, di solito puntualmente avviene (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Colleghi vorrei rendere una breve comunicazione per consentire agli onorevoli deputati di programmare la restante parte del pomeriggio. Darò ora la parola al presidente della Commissione bilancio, onorevole Liotta (e successivamente all'onorevole Garra), sull'ordine dei lavori. Dopodiché è intendimento della Presidenza sospendere la seduta in attesa di conoscere le determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Ha quindi facoltà di parlare sull'ordine dei lavori il presidente della V Commissione, onorevole Liotta, che ne ha fatto richiesta.

**SILVIO LIOTTA, Presidente della V Commissione.** Signor Presidente, il mio intervento ha come tema il disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame. Desidero far presente alla Presidenza della Camera, ed agli uffici che con essa collaborano, una situazione incresciosa che si verifica ormai da diversi mesi e che si è ripetuta per questo provvedimento.

Il termine per la presentazione degli emendamenti in aula scadeva ieri sera alle 20. Ebbene, gli emendamenti, in numero cospicuo, certamente più di cento, e tutti estremamente delicati e penetranti, sono stati trasmessi alla Commissione bilancio per l'esame della parte di sua competenza solamente questa mattina, e il Governo li ha potuti ricevere intorno alle 11,30.

Vorrei pertanto rilevare che se la Commissione, che questa mattina era convocata per le ore 12,30, deve compiere un lavoro dignitoso, come deve essere quello delle Commissioni parlamentari, deve essere posta in condizioni di farlo. Essa non è in realtà in grado di fare alcunché. Anche se il suo presidente ha una precedente esperienza e si può orientare, ci vuole il tempo materiale per studiare, confrontare e valutare le norme, altrimenti la Commissione è costretta a servirsi unicamente del lavoro dei propri tecnici, dei propri funzionari! Non possiamo, per altro sostituire gli apparati al controllo sul piano politico, che deve essere effettuato dai parlamentari e dalle Commissioni. Rivolgo, quindi, un invito alla Presidenza perché nella formazione dei calendari dell'Assemblea si tenga conto di tutto ciò, in rapporto anche alla differente situazione che si riscontra in quest'aula. Infatti, mentre prima, in una situazione diversa, in un differente rapporto tra le forze politiche, la presentazione degli emendamenti era limitata, ora se ne registra una molto estesa da parte delle forze politiche.

Un altro sollecito che rivolgo al Governo e al Presidente, e in ciò mi ha preceduto l'onorevole Zacchera, è relativo a questione di tecnica legislativa, e a tale proposito parlo

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1995

in ragione della mia esperienza trentennale di funzionario parlamentare. Non ero mai riuscito a registrare quanto ho riscontrato negli ultimi tre mesi per quanto attiene all'impossibilità di comprendere i testi se non si è veramente degli esperti e dei tecnici della materia. Stiamo continuando a produrre norme incomprensibili per l'utente finale che è il cittadino.

Le norme non vanno scritte per i commercialisti o per i tecnici, e vorrei che tutti noi lo tenessimo presente: l'utente finale, infatti, è il singolo cittadino. Le norme devono essere comprensibili al cittadino!

FRANCESCO MICHELE BARRA. Lo devono essere anche per i professionisti!

SILVIO LIOTTA, *Presidente della V Commissione*. Devono essere comprensibili anche per i professionisti, certo! Ma se sono addirittura difficili per i professionisti, immaginate quanto possano esserlo per il singolo cittadino!

Questo è un appello che rivolgo fondamentalmente al Governo perché, purtroppo, il tema della decretazione d'urgenza continua a proporsi nello stesso modo. Mi spiace che questo Parlamento all'inizio della legislatura non abbia saputo o voluto accogliere gli esiti dei lavori conseguiti nella scorsa legislatura dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, la quale sul tema della decretazione d'urgenza aveva elaborato un ottimo testo sul quale si era raggiunto un accordo. (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia e di alleanza nazionale*).

**Per l'iscrizione all'ordine del giorno della dichiarazione di urgenza di una proposta di legge (ore 17,48).**

GIACOMO GARRA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, colleghi deputati, mi permetto ricordare che l'8 marzo scorso, è stata presentata da 22 deputati appartenenti a diversi gruppi parla-

mentari — tre dei quali del gruppo progressisti-federativo —, la proposta di legge n. 2178, già stampata, volta a introdurre l'articolo 58-bis alla legge di riforma sulle autonomie locali.

Richiamo il monito del senatore Cesare Merzagora, che trent'anni or sono formulava una denuncia assai grave, sostenendo che «il legislatore italiano, a fasi alterne, propinava al debole organismo del sistema economico italiano dosi di veleno e, subito dopo, antidoti alle precedenti dosi di veleno». Non vi è dubbio — per uscire di metafora — che l'articolo 58 della tanto decantata legge n. 142 del 1990 (la cosiddetta legge Gava; ma, nella sostanza, figlia del consociativismo) aveva reso un pessimo servizio alle collettività comunali e provinciali con la riduzione da dieci a cinque anni del termine di prescrizione delle azioni di danno patrimoniale che competono alle procure della Corte dei conti nei confronti, in particolare, di amministratori di enti locali che abbiano agito in spregio alla legge e che abbiano recato danno agli enti amministrati. Colleghi deputati, su Tangentopoli non si decide solo a Milano! Vi sono stati decenni di malgoverno e adesso coloro che hanno male operato potranno — temo — fruire dell'assurdo beneficio della prescrizione dell'azione di danno erariale.

In conclusione, signor Presidente, confidiamo che la Presidenza della Camera inserisca prontamente all'ordine del giorno dell'Assemblea la dichiarazione di urgenza della proposta di legge n. 2178 presentata, lo ripeto, da 22 deputati compreso il sottoscritto.

PRESIDENTE. In attesa, come ho già detto, di conoscere le determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo, sospendo la seduta fino alle 18,45.

**La seduta, sospesa alle 17,50,  
è ripresa alle 19,20.**

**Annuncio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede refe-**

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1995

**rente, ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.**

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro ed il ministro delle poste e delle telecomunicazioni hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie» (2253).

A norma del comma 1 del articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito, in sede referente, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), con parere della II, della IV, della V, della VII, della IX e della XI Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis.

**Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 22-31 marzo 1995.**

**PRESIDENTE.** Comunico che in seguito alla riunione di oggi della Conferenza dei presidenti di gruppo è stato predisposto dal Presidente della Camera, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 22-31 marzo 1995:

*Mercoledì 22 e Giovedì 23 marzo (antimeridiana e pomeridiana):*

Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 1882 recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994» (*tempo contingentato*).

Discussione sulle linee generali dei progetti di legge: n. 1819 concernente «Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del cinquantesimo anniversario dell'ONU» (*approvato dal Senato*); n. 1286 concernente «Riforma del sistema italiano di diritto

internazionale privato» (*approvato dal Senato*); n. 137 ed abbinati concernenti «Norme per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia».

*Venerdì 24 marzo (antimeridiana):*

Interpellanze ed interrogazioni.

*Martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 marzo (antimeridiana ed eventualmente pomeridiana):*

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 1995 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie (2253).

Seguito esame del disegno di legge n. 1882 (Legge comunitaria 1994).

Deliberazione in materia di elezione contestata concernente il deputato Vendola (doc. III, n. 1).

Seguito esame delle mozioni in materia di alluvioni.

Seguito esame dei disegni di legge di conversione n. 2054 (Canale Milano - Cremona - Po) e n. 2101 (Differimento termini tributari).

Discussione e votazione delle dimissioni presentate dai deputati Maroni e Malvezzi.

Seguito esame dei progetti di legge nn. 1819 (ONU), 1286 (Diritto internazionale privato) e 137 ed abbinati (Federico II di Svevia).

*Venerdì 31 marzo (antimeridiana):*

Interpellanze ed interrogazioni.

Il Presidente si riserva di inserire in calendario l'esame di ulteriori disegni di legge di conversione conclusi in Commissione.

Su questa comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, potranno intervenire i deputati che lo richiedono per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo.

Nessuno chiedendo di parlare, avverto che il calendario sarà stampato e distribuito.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1995

**Per la risposta scritta  
ad una interrogazione (ore 19,22).**

PAOLO VIGEVANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO VIGEVANO. Signor Presidente, lei ci ha appena comunicato il calendario dei lavori dell'Assemblea per le prossime due settimane. Mi pare che la Conferenza dei presidenti di gruppo abbia deciso di sacrificare l'attività deliberativa del Parlamento alle esigenze connesse alla prossima scadenza per la presentazione delle liste per la campagna elettorale relativa alle elezioni amministrative e regionali. Non vorrei che questo sacrificio dell'attività parlamentare fosse in parte vanificato da comportamenti del Governo.

In particolare, non mi sto riferendo tanto al decreto-legge sulla *par condicio*, che oggi tutti abbiamo avuto il piacere di leggere e commentare, quanto ad una materia più strettamente inerente alla presentazione delle liste.

Faccio presente che, a seguito della legge che istituisce il giudice di pace, molti dei poteri dei giudici conciliatori sono stati trasferiti ai giudici di pace; tuttavia questi ultimi inizieranno la loro attività ed entreranno in ruolo il prossimo 1° maggio. Ebbene, molte corti d'appello non hanno provveduto a prorogare i poteri dei giudici conciliatori, determinando così una situazione di vuoto di organico che in alcune circoscrizioni ed in alcune province rende impossibile l'autentica delle firme necessarie alla presentazione delle liste. È un elemento che sottopongo all'attenzione del Governo.

Per quanto concerne il Ministero dell'interno, poi, è stato preannunciato un documento di istruzione per la presentazione delle liste e l'ammissione dei candidati, ma non ne è stata ancora fissata la data di pubblicazione.

Un ultimo problema: attualmente le prefetture non sono a conoscenza del numero

e della consistenza dei rispettivi collegi per le elezioni provinciali. È una realtà della quale siamo stati informati attraverso una serie di contatti. Abbiamo addirittura dovuto fornire alle prefetture l'elenco dei collegi.

Tutte le segnalazioni alle quali mi sono riferito sono oggetto di un'interrogazione a risposta scritta che ho presentato oggi. Ho chiesto la parola per sollecitare, nei limiti e nell'ambito delle possibilità della Presidenza della Camera, un intervento urgente sul Governo, perché altrimenti si verificherebbero ulteriori elementi di difficoltà e di ostacolo al regolare svolgimento delle elezioni.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Vigevano che la Presidenza si attiverà presso il Governo affinché queste sue segnalazioni siano tenute nel debito conto.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 22 marzo 1995, alle 10:

*Discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1994 (1882).

— *Relatore:* Stornello.

**La seduta termina alle 19,25.**

*IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA  
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MARIO CORSO*

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 21,45.*